

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	1750		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1750	Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3227)	1752
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
COLITTO: Disposizioni in favore degli Ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria. (2063)	1750	PRESIDENTE	1752, 1753, 1755, 1756
PRESIDENTE	1750, 1751	ARCAINI, <i>Relatore</i>	1752, 1755
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1750, 1751	PIERACCINI	1753, 1754
COLITTO	1751	ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1754 1755, 1756
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		FALETRA	1754, 1756
Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3194)	1751	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1755
PRESIDENTE	1751, 1752	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1751	INFANTINO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n.14: Estensione agli invalidi e ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra (<i>Urgenza</i>). (2117)	1757
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1752	PRESIDENTE	1757, 1758
		GEREMIA, <i>Relatore</i>	1757, 1759
		RONZA	1757
		NICOLETTO	1757
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1757
		INFANTINO	1758, 1759
		GUGGENBERG	1759

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3213)	1759
PRESIDENTE	1759, 1760, 1766, 1768
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1759
ZUPPANTE	1760, 1766
RONZA	1760, 1765, 1766
FALETRA	1760, 1762, 1764
ROSINI	1761, 1766, 1768
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1761
	1762, 1764, 1765, 1766, 1768
MARZOTTO	1765
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore RIZZATTI. Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3061)	1769
PRESIDENTE	1769, 1774, 1775, 1778
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1769, 1773
BERZANTI	1769, 1778
ANGIOY	1770
BETTOLI	1770
BARESÌ	1771, 1773
MARANGONE	1773
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1774, 1778
MARZOTTO	1775
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1778

La seduta comincia alle 9,20.

TURNATURI, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra, Schiratti e Tosi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Baresi, Bettoli e Marangone sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Scoca, Dugoni e Francesco De Martino.

Il deputato Colitto, interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2063 all'ordine del giorno di oggi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria. (2063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria ».

Nella precedente seduta abbiamo approvato i primi due articoli. Sono sorte discussioni sull'articolo successivo e il Relatore ha presentato degli emendamenti. Dobbiamo riprendere a questo punto la discussione e avverto che anche il Governo ha presentato a sua volta un articolo aggiuntivo.

TURNATURI, *Relatore*. Riassumo brevemente i termini della questione. L'onorevole Colitto, con la sua proposta di legge che abbiamo dinanzi — e che è stata oggetto di esame nella precedente seduta — chiede la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza delle norme vigenti per gli ufficiali di tutte le altre Forze armate per quanto riguarda l'indennità speciale stabilita dalla legge dell'aprile 1954, n. 113 poiché tali norme seguono criteri di maggiore ampiezza, rispetto a quelli precedentemente in vigore, che prevedono la concessione della speciale indennità agli ufficiali che cessano dal servizio permanente e non soltanto a quelli provenienti dal servizio permanente effettivo, ne è derivato un trattamento sfavorevole del tutto ingiustificato per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Il Tesoro, in ordine a questa richiesta, aveva espresso il proprio parere favorevole. La divergenza che è sorta fra il Relatore e il Tesoro verteva sulla opportunità di consentire a quegli ufficiali della Guardia di finanza che si trovano nella posizione di fuori quadro di beneficiare delle norme di maggiore ampiezza, perché si è opposta la possibilità che questo beneficio potesse essere invocato da altre categorie di ufficiali delle Forze armate. Io avevo ripiegato su di una soluzione subordinata, nel senso di prevedere la possibilità di riaprire i termini onde consentire agli ufficiali della Guardia di finanza, che non ne avessero avuta la possibilità, di avvalersi della disposizione. Se ciò non si facesse, la Commissione com-

metterebbe una ingiustizia verso questo gruppo di ufficiali i quali, dopo tanti anni di servizio, hanno ben meritato dallo Stato. Mi permetto perciò di insistere nel mio emendamento subordinato, che comporta un onere esiguo e risolve una questione di giustizia. Se la norma è giusta e la si estende per l'avvenire, non vedo perché non si debba dare possibilità di avvalersene anche per il passato. Non c'è neanche il problema della copertura perché la somma occorrente si reperirebbe nel normale capitolo di bilancio.

COLITTO. Onorevoli colleghi, ho un solo desiderio: che questa legge giunga al traguardo nel più breve tempo possibile e perciò dichiaro di aderire — anche per la parte che ancora non è stata approvata — al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Il proponente fa sua la proposta formulata dal Governo in tutte le sue parti. Allora, onorevole Turnaturi, gli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 da ella presentati, si intendono ritirati?

TURNATURI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è già stato approvato. Passiamo al seguente articolo 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo. Provvedimento, questo, già approvato dalla competente Commissione perma-

nente del Senato. L'onorevole Turnaturi, Relatore, ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3194 sottoposto al nostro esame e già esaminato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, prevede, com'è noto, alcune nuove formalità per la somministrazione gratuita — come specifica il testo stesso del provvedimento — di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.

Com'è noto, onorevoli colleghi, attualmente a questi sottufficiali, graduati e militari di truppa, in base all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400 veniva esteso il beneficio, già anche prima concesso, in conformità del principio di ordine generale, a tutti quanti i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, della somministrazione del vestiario a carico dello Stato.

All'uopo però si era stabilita una norma particolare per questo Corpo, mediante la quale i fondi occorrenti per la relativa spesa venivano determinati di anno in anno di concerto con il Ministro del tesoro e prelevati da un fondo massa del Corpo medesimo ed a questo fondo rimborsati poi dallo Stato per ogni singolo esercizio finanziario. Attualmente, quindi, si tratta praticamente di una partita di giro tra il fondo massa del Corpo della Guardia di finanza e l'Amministrazione e, per essa, i competenti uffici del Ministero delle finanze, il quale ultimo dispone gli appositi stanziamenti ogni anno nello stato di previsione della spesa. Sistema questo, ovviamente, niente affatto logico né razionale e che appesantisce soltanto il ritmo della gestione per la contemporanea chiamata in causa degli organi dello Stato e di quelli del Corpo adottato per altro in un periodo contingente, come quello dell'immediato dopoguerra, in cui, solo con difficoltà, era possibile procurarsi manufatti necessari sul mercato, mentre il fondo massa, già in vigore precedentemente con la distribuzione a pagamento del vestiario ai militari del Corpo, era in grado di espletare e assicurare un servizio oltremodo efficiente.

Quindi soltanto un espediente per sovvenire alle necessità e esigenze del momento, escogitato e adottato in deroga alle norme di carattere generale vigenti in materia nell'ambito di tutte le nostre Forze armate.

S'impone ora, peraltro, la necessità logica e sentita di ritornare alla procedura normale

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

nel settore, demandando la gestione di questo servizio vestiario, in via diretta e esclusiva, ai competenti organi, in base alla vigente legge sulla Contabilità generale dello Stato, le cui norme, in conseguenza, dovranno essere, in linea generale, osservate. Analogamente al vestiario, s'impone la stessa esigenza per quanto concerne l'acquisto dei mobili e del materiale di casermaggio. Per l'avvenire quindi in conformità alla seconda parte dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, analogamente a quanto si dispone con l'articolo 23 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi militari, per l'acquisto degli oggetti di vestiario, mobili, materiali di casermaggio, si provvederà mediante appositi capitoli d'onere approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

È quindi il Ministero delle finanze che prevede la spesa e vi provvede. Quindi, con questa nuova disposizione in esame, si vuole ritornare alla buona tradizione dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha alcuna particolare osservazione da fare ed è senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento testé illustrato dall'onorevole Turnaturi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

(È approvato).

ART. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitoli d'onere che, previo parere del Consiglio di Stato sono approvati con decreto del

Ministro delle finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.

Per i contratti stipulati in conformità di tali capitoli non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Il provvedimento è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato e su di esso vi è il parere favorevole della Commissione I (Interni)

Il relatore onorevole Arcaini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3227 proposto dal Governo, concernente la concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica è già stato esaminato e discusso dal Senato che lo ha approvato nella seduta del 9 ottobre 1957 della I Commissione permanente (Affari Interni) e trasmesso alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1957. La relazione che accompagnava il testo del provvedimento presentato al Senato, è molto chiara e non ha bisogno di molti commenti. In essa si ricorda che con legge in data 28 febbraio 1953, n. 103 (articolo primo), al comune di Roma, a partire dall'esercizio 1952 e quindi

per i successivi degli anni 1953 e 1954, era stato concesso un contributo annuo di 3 miliardi di lire quale concorso dello Stato per gli oneri che detto comune viene a sostenere in relazione alle particolari esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con successiva legge in data 21 dicembre 1955, n. 1310, il predetto contributo è stato poi concesso anche per l'anno 1955 e questa volta nella misura di 4 miliardi. Inoltre è in corso di esame al Senato (atto n. 1760), un altro disegno di legge che riguarda l'ordinamento amministrativo della Capitale e nel quale provvedimento è prevista, tra l'altro, la concessione al comune di Roma di un contributo annuo di lire 4 miliardi per gli anni 1957, 1958 e 1959. Fatta questa premessa si nota subito come per l'esercizio relativo all'anno 1956 la città di Roma sarebbe rimasta priva di questo contributo annuo da parte dello Stato che già in precedenza le era stato riconosciuto e che si prevede per i successivi esercizi degli anni 1957, 1958 e 1959. La relazione ministeriale cui ho fatto riferimento sottolinea in proposito: « sembra opportuno confermare, anche per l'anno 1956, detto contributo nella misura di 4 miliardi di lire ». Sono del parere che si poteva, meglio, dire: « è necessario conservare al comune di Roma anche per il 1956 tale contributo ». Comunque questa precisazione più adeguata al caso non cambia la sostanza delle cose, e viceversa.

E, fin qui, io credo che nessuna osservazione possa essere fatta da alcuno, per quanto attiene alla opportunità di questo contributo per la città di Roma anche per il 1956. Le condizioni del bilancio di questo comune sono a tutti fin troppo note ed io, per quanto non abbia qui a disposizione dati aggiornati (cosa che potrà essere più facile all'onorevole Ministro delle finanze e all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, qui presenti), penso che la situazione è tale comunque da far ritenere che, senza questo contributo annuo, da parte dello Stato, le condizioni del comune di Roma s'aggraverebbero assai di più.

È sorto il problema del come provvedere alla copertura di detta spesa ed allora con una forma eccezionale, che ha evidentemente il carattere dell'espedito, si è fatto ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Cioè si intende, con questo disegno di legge, autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad erogare la somma di quattro miliardi, che è necessaria per coprire l'impegno che lo Stato riconosce verso la città di Roma, mediante la stipulazione di un mutuo da parte del comune, con detta

Cassa depositi e prestiti, da pagarsi con delle annualità trentacinquennali, costanti, di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, vale a dire con relativa riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Naturalmente, in questo rateo annuo di 269.452.804 lire che lo Stato s'impegna a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti è compresa la quota di interesse, per cui logicamente lo Stato stesso non viene ad erogare 4 miliardi bensì 9.430.820.000, somma complessiva necessaria per pagare in 35 anni il debito. Evidentemente, io osservo, le condizioni attuali del Tesoro sono tali da giustificare forse anche questo espediente, ma la cifra è forte e lascia alquanto perplessi. Certo, sarebbe stato meglio se, non potendo dare tutto in un esercizio, lo Stato avesse dato in alcuni anni e la Cassa avesse a sua volta potuto far fronte a questa eccezione. Però, se si dovesse avanzare questa richiesta, indubbiamente il disegno di legge resterebbe insabbiato, perché sorgerebbe il problema della copertura, che non è facile a risolvere. data la situazione di bilancio ed il comune di Roma si troverebbe in peggiori condizioni di quelle attuali per molto tempo ancora. Io esprimo quindi, senz'altro, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur avendo fatto questa osservazione che tuttavia attiene a criteri generali o di amministrazione e sui quali, credo, nessuno avrà da obiettare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Che la capitale di uno Stato debba avere anche un contributo da parte dello Stato, per gli oneri che tale posizione comporta, siamo d'accordo. Se osserviamo la legislazione di tutti gli Stati moderni — di tutti i paesi del mondo possiamo dire — vediamo che vigono sempre particolari disposizioni per la capitale. Tuttavia a me pare che non si possa andare avanti oltre, anche per quanto riguarda Roma, con una legislazione di questo genere che a me sembra essere veramente una cosa assurda. Dobbiamo arrivare ad una legge organica per la capitale. Eventualmente, anzi necessariamente direi, anche con un sistema adeguato di controllo. Infatti, com'è amministrato nella capitale il bilancio deficitario del comune? Noi sappiamo che, in genere, ci sono controlli normali, ma sappiamo anche che vi sono alcune amministrazioni (Napoli e Roma soprattutto) dove questi controlli diventano evanescenti. Napoli ancor più di Roma! Attual-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

mente, infatti, il caso della città di Napoli è diventato veramente preoccupante. Comunque, torno a dire, se questa esigenza di dare alla Capitale un contributo statale è obiettiva, non si può tuttavia andare avanti con il ricorso a mutui che, fra l'altro, come ha giustamente sottolineato qui l'onorevole Relatore, sono estremamente onerosi. In 35 anni, infatti, il Tesoro, in questo caso, viene a subire una spesa più che doppia! Non mi pare sia questa un'operazione saggia. D'altra parte, questo mutuo probabilmente non serve che a tamponare, in piccola parte, la falla di un bilancio largamente deficitario, perché si sa benissimo che, per sanare questa situazione ormai cronica, ci vorrebbe ben altro. E quindi, anche sotto questo aspetto si mette soltanto un tappo laddove ci sono tanti buchi e questo lascia la situazione della capitale con tutte le difficoltà che essa comporta.

Vorrei poi dire un'altra cosa: noi adesso stiamo approvando un provvedimento che riguarda Roma, il comune di Roma, ma si impone con l'occasione di estendere il nostro sguardo all'orizzonte. Ed io vorrei pregare l'onorevole Ministro delle finanze qui presente ed anche l'onorevole Presidente di questa Commissione, dato che anche per Roma si tratta di un comune, di adoperarsi affinché si affrontino, veramente, i problemi della finanza locale. Perché anche questo è un modo di risanare i bilanci. Facciamo subito qualche esempio pratico. C'è una legge, quella sulle aree fabbricabili, già approvata dal Senato. Io credo che essa si possa approvare e si debba far questo al più presto per non creare intralci. Tuttavia sono ormai mesi che essa si trova pendente davanti alla Camera e non la si approva mai. Eppure questa legge è già forse persino tardiva. Infatti un anno o più fa, il comune di Roma, in particolare, con lo sviluppo edilizio che si è avuto, ne avrebbe tratto un vantaggio notevole.

E non parliamo dei problemi tributari che si sono ora aggravati con i recenti provvedimenti sul vino perché non si risolvono evidentemente, anche con le abolizioni che abbiamo fatto le questioni inerenti a nuove entrate per il comune, e così via.

Quindi io, pur non essendo contrario al contributo concesso al comune di Roma, ritengo sia tuttavia sbagliato il mezzo ed insufficiente la soluzione in quanto, evidentemente presto, dovremo ritornare ad esaminare nuove proposte di contributi per questa città in quanto la situazione della capitale, deficitaria com'è, si presenta quale qui tutti quanti conoscono. Infine si impone una certa

organicità del contributo, anche attraverso questi provvedimenti, per quanto riguarda il complesso problema della finanza locale. Vorrei quindi proprio pregare l'onorevole Ministro di volersi adoperare, d'accordo con la presidenza della Commissione, per quanto ci riguarda, facendo inoltre gli opportuni passi presso la Presidenza della Camera, onde sollecitare l'esame dei provvedimenti a favore dei comuni e di provvedere alla rapida presentazione, per quanto riguarda la Capitale, anche, di un provvedimento organico.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È attualmente davanti al Senato la legge speciale per Roma.

PIERACCINI. Lo so; non so però se questa legge sia suscettibile di portare ad una soluzione la questione del bilancio del comune della Capitale. Vediamo comunque, allora, di sollecitare il Senato perché non è possibile, lo ripeto, andare avanti così.

FALETRA. Le opinioni testé espresse dall'onorevole Pieraccini sono da noi condivise. Siamo d'accordo infatti che la capitale abbia a fruire di un trattamento particolare. Però non è logico continuare su questa strada che non è assolutamente quella giusta.

Quando io venni per la prima volta in questa legislatura, rammento che una delle prime cose che fece il Ministro delle finanze fu quella di impegnarsi a presentare subito un progetto di riforma della finanza locale. Siamo quasi a cinque anni di distanza, la commissione appositamente costituita ha terminato il suo compito, ha redatto un rapporto, segreto o quanto meno riservato, e oggi siamo quindi al punto di prima.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Perché segreto?

FALETRA. Perché la commissione Troisi non ha comunicato alla Camera i risultati del suo lavoro.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non ha presentato una relazione conclusiva; quindi è tanto segreto che non esiste nemmeno questo rapporto!

FALETRA. Comunque avremmo per lo meno preferito che il Governo, e per esso l'onorevole Ministro, ci avesse detto, eventualmente, che non condivide questo rapporto. L'onorevole Ministro ci dice in sostanza che non è stata tratta una conclusione definitiva. E sta bene, però resta il fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione che dobbiamo affrontare senza ulteriore ritardo per Roma, per Napoli e per tutte le altre città italiane.

Però noi ci sentiamo veramente colpiti da questo fatto e sottolineiamo la responsabilità del Governo: tutti i ministri che si sono succeduti si sono sempre impegnati, dicendo che il problema era allo studio e che si sarebbe provveduto. Pertanto, oggi, io non crederò alle parole del Ministro Andreotti che s'impegna e portare avanti la legge sulla finanza locale e la legge sulle aree fabbricabili. L'onorevole Andreotti lo ha detto tre o quattro volte in aula.

L'altra questione che mi colpisce è quella riguardante la Cassa depositi e prestiti. Ogni tanto ci troviamo di fronte a un provvedimento che attinge alla Cassa depositi e prestiti distraendo fondi per compiti non attinenti all'istituto. Si dice che sarà l'ultimo provvedimento; ma poi riprendiamo con il solito ritmo. Però, di fronte alla necessità di venire incontro alle esigenze del comune di Roma, non possiamo fare altro che elevare la nostra protesta contro questo sistema che va a discapito della serietà della cosa pubblica.

ARCAINI, *Relatore*. In forma diversa, mi associo all'invito rivolto al Governo di portare a compimento i provvedimenti per la sistemazione della finanza locale, poiché il disavanzo di gestione degli enti locali si accresce geometricamente. Mentre il bilancio statale accenna a delle manifestazioni sufficientemente tranquillanti in ordine all'avviamento al suo equilibrio — e dei passi sono stati inizialmente compiuti in questo esercizio — i bilanci degli enti locali si allargano sempre di più in maggiori spese che non trovano effettive entrate per la loro copertura. Dai dati che si conoscono sappiamo che, mentre le spese dello Stato sono aumentate di 70 volte, quelle degli enti locali hanno avuto un aumento di cento volte e più, senza che si sia potuto mettere in atto uno strumento indispensabile per risanare i bilanci stessi. Il sistema di ricorrere ai mutui per il risanamento dei bilanci, sta diventando sempre più difficile ad attuarsi. Pertanto, obiettivamente, pur in una forma diversa, non posso non associarmi per connessione di materia all'invito fatto al Governo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il Governo di dirci qualcosa: nel provvedimento c'è scritto che nel capitolo 498 c'è la quota, la prima delle quote annue, per far fronte al piano di ammortamento; ma come è iscritta la spesa di 4 miliardi? È un modo che si distacca da tutti gli altri, per le ragioni che sono state messe in evidenza tanto dal Relatore che da altri colleghi. Purtroppo la Cassa deve intervenire a risanare i bilanci dei co-

muni d'Italia, compreso il comune di Roma. Bisogna poi tenere separate le due questioni che hanno attinenza col disegno di legge che stiamo approvando. Per quella relativa al riordinamento delle finanze locali, per quanto mi concerne, debbo dire che il progetto di legge sulle aree fabbricabili è al nostro esame, così pure l'altro per le esenzioni. Quando ci ritroveremo, dopo le vacanze, bisogna che andiamo d'accordo sul ritmo dei nostri lavori: il tempo sarà ristretto e occorrerà una disciplina per il lavoro della Commissione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal 1953-54 il comune di Roma usufruiva di un contributo di 3 miliardi mentre per il 1957-59 vi è un disegno di legge speciale per il comune di Roma che è in esame al Senato. Rimaneva scoperto solo l'anno 1956 e, come ha fatto rilevare il Relatore, onorevole Arcaini, per provvedere per l'anno 1956, non potendo il Tesoro elargire in unica soluzione i 4 miliardi si è venuti nella determinazione di contribuire con contributo di 35 annualità sul mutuo di 4 miliardi che il comune di Roma ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti.

Tenendosi conto della grave situazione in cui si trova la Capitale della Repubblica, il Tesoro non ha nulla da osservare sul provvedimento e, pur con le riserve che sono state fatte, prega la Commissione di volere dare voto favorevole.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È stato richiesto quale sia l'intendimento del Governo in ordine alle proposte di legge allo studio per la finanza locale. Prima di tutto debbo osservare che si deve tenere ben separato il problema del comune di Roma da quello della finanza locale. Il primo è assolutamente necessario perché abbiamo per Roma un ordine di spese e di esigenze, legate al fatto che è la capitale dello Stato e deve essere considerata a sé stante; però non vuol dire che qui in Roma certe leggi possano avere una efficacia diversa, tanto è vero che, quando si preparò la legge sulle aree fabbricabili, io fui del parere di farla sperimentare per i primi anni soltanto per la città di Roma; certamente ne sarebbe stato agevolato l'iter e forse già avremmo in esecuzione quel complesso di norme. È una delle leggi che potrà portare un beneficio notevole di ordine finanziario e di ordine morale, perché mi pare che quando una città chiede alla collettività dei contribuenti, deve dimostrare di fare essa stessa con i propri mezzi il massimo sforzo possibile. Io mi auguro che la legge possa essere approvata prima del termine della le-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

gislatura così come mi auguro che possa essere approvata la legge sulle esenzioni fiscali.

Se noi lasceremo al Governo e alla Commissione parlamentare della prossima legislatura uno strumento già pronto, sarà più facile arrivare a qualche cosa di concreto nel più breve tempo possibile. Se invece dovrà essere discusso di nuovo lo strumento legislativo, si perderà del tempo prezioso.

Già c'è stata una legge che doveva, se non del tutto quasi del tutto, sistemare i bilanci degli enti locali ed essa ha avuto effetti positivi: la legge n. 703, dei senatori Fortunati, Paratore e Vanoni, ha avuto qualche risultato, ma anche per quello sviluppo di spesa, di cui si è fatto cenno e che è stato superiore allo sviluppo della spesa dello Stato, non ha potuto risanare perché qui esiste una concezione giusta dell'autonomia, ma esiste la tendenza ad irreggimentare tutto con un criterio rigido che, poi, ha finito col danneggiare molti enti locali.

Molti enti locali vivono in un modo, direi, artigiano dal punto di vista amministrativo.

L'onorevole Pieraccini dice: bisogna vedere bene, bisogna controllare. Ma dove esiste una autonomia poggiata sulla autosufficienza, è chiaro che ci deve essere un controllo di legittimità. La commissione Troisi analizzò molto bene la situazione. Ma l'insieme dei problemi della finanza locale è chiaro che non si riduce a un problema esclusivamente di carattere tributario o finanziario, va visto nell'insieme dell'amministrazione e dei controlli. Si poteva vedere, come esiste in altri paesi, la possibilità di controlli, di una Commissione parlamentare per gli enti locali, però debbo affermare che proprio per delle difficoltà obiettive, non siamo in grado di fare, nella legislatura attuale, delle proposte organiche di riforma delle finanze locali

FALETRA. C'è la proposta Fortunati.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Speriamo che sia migliore della precedente. Però anche quella non è una forma di risoluzione globale, perché quando scarica determinati oneri e li attribuisce al bilancio dello Stato, mi pare che segua un sistema troppo semplicistico.

Questo è uno dei temi che dobbiamo lasciare allo studio e alla deliberazione della prossima legislatura.

PRESIDENTE. Torniamo al disegno di legge il cui esame ci preme di concludere stamane. Le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Ministro delle finanze sono da inserirsi nel novero di quei colloqui che sempre si svol-

gono nell'ambito di questa Commissione in casi analoghi. Faccio osservare che anche il Governo, in sostanza, si associa ai rilievi fatti dall'onorevole Relatore circa il modo previsto per la stipulazione del mutuo e quindi la sua estinzione che comporta un onere particolarmente gravoso per il bilancio già deficitario. Il Governo stesso farà presente questa circostanza e questi nostri rilievi nella sede più opportuna. Certo, se qualcuno avesse presentato qui un ordine del giorno invitando il Governo a procedere al più presto all'estinzione del mutuo, io lo avrei messo volentieri in votazione. Infatti non basta, secondo me, dire: la legge richiede un mutuo trentacinquennale. Per conto mio sarà sempre, questa, una stortura in quanto questo nuovo onere andrà ad aggiungersi al debito semi-consolidato, dato che dura trentacinque anni, dando luogo ad una situazione fuori posto perché, oltretutto, si tratta pur sempre di un Comune che è sempre stato e sarà sempre deficitario e il cui bilancio dovrà sempre essere integrato con contributi dello Stato. Questa anomalia di un finanziamento prolungato, rappresenta, anche nell'amministrazione del Comune, qualcosa di eterogeneo. E siccome il Governo ha la possibilità di estinguere, volendo, questo mutuo, pensiamo sia questo un voto unanime che questa Commissione potrebbe esprimere. Comunque, ripeto, nessuno avendo presentato un ordine del giorno al riguardo, ritengo si debba procedere, a questo punto, all'esame dei due articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Pertanto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui darò lettura e che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, n. 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto comune è autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sarà all'uopo corrisposto dallo Stato in annualità trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Infantino ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra. (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Infantino, Angioy, Mada, De Totto, Cucco, Villelli: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti, che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, del diritto alla pensione di guerra.

Sul provvedimento, il quale è proposto con l'urgenza, è richiesto il parere della Commissione V (Difesa). È relatore l'onorevole Geremia, il quale ha facoltà di parlare.

GEREMIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci troviamo qui di fronte ad una proposta che tende ad allargare alcuni benefici che, in parte sono stati concessi con una legge del 1955 (5 gennaio, n. 14), e cioè la legge riguardante i mutilati ed invalidi già appartenenti alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana. Questa proposta di legge, come d'altronde la questione che investe, contiene degli aspetti di natura politica, di natura giuridica e di natura finanziaria. Se noi qui teniamo presente il fatto che questa nostra Commissione, almeno a parer mio, ha come principale suo compito quello di entrare nel merito di ogni provvedimento che ad essa venga presentato, ma in ordine soprattutto alla natura economica, sociale, finanziaria del provvedimento e non tanto e prevalentemente in

ordine alla natura etica del provvedimento stesso, io ritengo che l'esame di merito, al fine di stabilire la possibilità o meno di accoglimento della proposta di legge, relativamente alla sostanza etica della medesima, compete alla V Commissione Difesa e che quindi noi dobbiamo necessariamente attendere il giudizio di detta Commissione. Non può infatti, secondo me, questa nostra Commissione in quanto Commissione Finanze e tesoro, per la sua stessa natura e per i suoi compiti, soffermarsi in una lunga discussione su un provvedimento come questo che investe prevalentemente elementi politici ed etici.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler acconsentire su una mia richiesta che è una richiesta di rinvio dell'esame della proposta di legge in questa seduta affinché noi si possa, nel frattempo, disporre del parere, che potrà essere per noi vincolante, di natura diversa da quella finanziaria e sociale, ma che abbia per noi come limite una decisione di natura etica, di natura politica; e questa ce la può dare, mi pare, soltanto la competente V Commissione.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che il parere della V Commissione non è ancora pervenuto.

RONZA. Ci associamo alla proposta dell'onorevole Geremia, per un rinvio, mentre vorremmo pregare la Presidenza della Commissione di sollecitare la V Commissione di esprimere, quanto prima, il proprio parere sul provvedimento.

NICOLETTO. Sembra a noi alquanto strano che la V Commissione non si sia ancora espressa sul provvedimento e, ancora più strano il fatto che la proposta di legge sia stata posta all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione senza previo parere della V. Ci associamo comunque alla richiesta del Relatore circa il rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicoletto sa benissimo che è questa una norma di carattere generale. Mettiamo i provvedimenti all'ordine del giorno dei nostri lavori, così come fanno tutte le altre Commissioni e questo quando a termine di regolamento possiamo farlo. Perché in certi casi, infatti si può pensare che la Commissione incaricata del parere rinunci a questa sua facoltà e lasci libera l'altra Commissione che ha incarico di discutere il provvedimento, di procedere ugualmente all'esame di esso.

Sentiamo ora qual'è il pensiero del Governo sulla richiesta dell'onorevole Relatore.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Ci troviamo allora di fronte alla formale proposta dell'onorevole Relatore per un rinvio, mentre si suggerisce di sollecitare la V Commissione a voler esprimere il parere di merito sul contenuto del provvedimento in esame.

INFANTINO. Confesso che sono rimasto stupito nel sentire le parole dell'onorevole Relatore e meravigliato di fronte alla sua richiesta di un rinvio. È una delle tegole che purtroppo, qualche volta, capitano sulla testa a noi deputati. Ad ogni modo ricordo che in molte altre occasioni, analoghe a questa, del parere di altra Commissione si è tenuto conto fino ad un certo punto. Anzi potrei dire addirittura questo: si è voluto, secondo me, drammatizzare questa mattina un problema definendolo politico mentre, invece, è più che altro un problema umano e sociale e la politica c'entra fino ad un certo punto.

Non so se sia qui il caso di entrare in una polemica al riguardo. Io ho comunque il dovere preciso di fare alcune considerazioni di fronte alla Camera. Questa proposta di legge venne già da noi illustrata nel novembre scorso in aula ed ottenne anche il parere favorevole del Governo. L'allora Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, onorevole Preti, non fece in quell'occasione osservazioni particolari e disse che la cosa doveva essere senz'altro discussa. Quindi nemmeno il Governo ne fece questione di principio. Quanto al lato economico della questione, vale a dire circa la estensione dell'assegno economico che già viene concesso agli altri della categoria (assegno di collocamento) mentre il Governo tramite l'onorevole Preti disse di essere favorevole, sul principio della equiparazione attendiamo di sapere se esso è ugualmente favorevole. A giudicare da quanto è stato detto fino ad oggi dovremmo supporre che lo sia. Pertanto io stamane mi trovo disorientato; confesso, ripeto, che non mi aspettavo di trovarmi qui di fronte a questa specie di presa di posizione. La situazione è quella che è: ingiusta e urgente. Io, al pari di tanti altri, sono un mutilato della Repubblica sociale italiana, però non posso portare il distintivo di mutilato all'occhiello. Ma non posso nemmeno continuare a considerarmi un disgraziato qualunque. Perché, anch'io come gli altri, ho obbedito alle leggi. È dal 1953 che io sto aspettando che mi si dica: tu sei un mutilato di guerra, non sei un disgraziato.

PRESIDENTE. Chiedo scusa all'onorevole Infantino se l'interrompo. Sembrano a me rispettabilissimi i suoi sentimenti. Soltanto io vorrei che ella valutasse diversamente, o

per meglio dire non vorrei che valutasse eccessivamente la proposta fatta dall'onorevole Relatore e che ho l'impressione non sia contrastata dagli onorevoli componenti questa Commissione. Si tratta in sostanza di uno strumento tranquillante che un Relatore giudica opportuno e noi sappiamo che il parere del Relatore non è ostacolante ai fini della discussione di un provvedimento.

Comunque questo parere richiesto, non dovrebbe sottrarci tanto tempo prezioso come paventato da lei. La Commissione sarà sollecitata oggi stesso per il parere e con un minimo di diligenza, non dico la settimana ventura perché avremo un breve periodo di vacanza, ma con l'immediata ripresa dei lavori parlamentari, la proposta di legge potrà essere ripresa da noi in considerazione. E se poi — questo lo confermo io stesso — dovesse continuare il silenzio da parte della V Commissione, noi potremmo e dovremmo procedere nella nostra strada. Quindi non credo di dover ritenere del tutto fondata questa paura di vedere cadere nell'oblio la legge da lei proposta.

INFANTINO. Una domanda. Quando nel luglio scorso io chiesi alla Presidenza che fosse posto all'ordine del giorno questo provvedimento, fu richiesto il parere di quella Commissione?

PRESIDENTE. È stato stabilito così dalla stessa aula. Non è stato mai sollecitato perché, lei lo capirà, ogni proposta perviene a noi con relativo corredo e con la relazione affidata ad un collega il quale si assume la responsabilità di indirizzare la discussione e l'opinione in certo qual modo della Commissione. Se si reputa che questo parere abbia, nel caso in esame, un aspetto del tutto particolare, noi possiamo anche eventualmente contrastare questa proposta di legge ovvero, in caso contrario, accettarla. Comunque non credo si abbia motivo di paventare stamane il pericolo da lei espresso.

INFANTINO. Le dirò allora, onorevole Presidente, che io già prevedevo, anzi so, che il Governo è contrario e quindi anche se dovessimo discutere con il parere della V Commissione favorevole, le cose resteranno sempre così. Cioè vengono negati i diritti al collocamento al lavoro, all'assegno di collocamento e tutti quei benefici che oggi sono goduti da tutti gli appartenenti a tante altre categorie di vittime della guerra.

Ripeto, non vorrei che ci fosse l'intenzione da parte del Governo, di fronte a questa presa di posizione del Relatore, di insabbiare il provvedimento. Dicendo questo, io parlo non

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

soltanto a nome mio, ma anche a nome di altri colleghi che si trovano nella mia condizione e soprattutto in nome dei mutilati che appartengono a tutti i partiti e i cui esponenti militano quindi in tutti i partiti. Certo, non è questo un provvedimento che chiedo a favore dei fascisti. Anzi, ad essere esatti, la maggior parte di questi mutilati sono elementi non militanti nei partiti di estrema destra.

GEREMIA, *Relatore*. Per un riguardo che debbo al collega onorevole Infantino, soprattutto per le sue condizioni, dinanzi alle quali io mi sento ancora commosso, debbo dire che la mia proposta di rinvio non è assolutamente legata all'intenzione di insabbiare il provvedimento. Io, ieri sera — e questo chiarimento lo debbo fare proprio per un dovere di coscienza — ho promesso all'onorevole collega Infantino che avrei riferito in sede di Commissione. Ho infatti studiato la questione ed ho notato, cosa che mi era sfuggita precedentemente, che la Commissione Finanze e tesoro aveva chiesto il parere alla V Commissione (Difesa). Ora, mi è sembrato che, data la natura del provvedimento e tenuto conto del fatto che taluni colleghi di altra parte mi hanno pregato di chiedere il rinvio, non in quanto contrari a tutto il provvedimento, ma perché contrari ad alcune norme contenute nella proposta di legge in esame (e questo io credo sia una cosa del tutto legittima), si rendesse ovvia la richiesta che ho poc'anzi formulato. Ed ho pensato, e continuo a pensare, pertanto, che essa debba essere considerata quale essa è veramente, vale a dire scevra da qualsiasi scopo tendente ad insabbiare il provvedimento.

E ritengo opportuno che la questione di merito, la sostanza etico-politica sia deliberata dalla Commissione competente, cioè sia consentito che la V Commissione abbia a dirci i limiti entro cui dobbiamo discutere.

INFANTINO. Sono soddisfatto delle assicurazioni.

GUGGENBERG. Mi associo alle dichiarazioni del proponente ed alle considerazioni del Relatore nel senso che la V Commissione ha la competenza primaria in questa materia. Prendo nota dell'affermazione fatta dal Relatore che non si intende insabbiare la proposta di legge Infantino e vorrei pregare il Presidente e gli onorevoli colleghi di fare tutto il possibile perché essa possa essere esaminata con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, proporrei di rinviare la discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1957.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda varianti di alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata. Con l'articolo 1 è stata predisposta l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento per tutti indistintamente i fertilizzanti nazionali o di provenienza estera, mentre con la precedente elencazione erano compresi gli anticrittogamici tradizionali a base di rame e zolfo. In questo modo sono stati inclusi altri prodotti similari aventi esclusivo impiego in agricoltura, prodotti la cui utilizzazione ha fatto conseguire particolari risultati nella lotta contro gli attacchi crittogamici.

Con l'articolo 2 vengono eliminati alcuni inconvenienti e si fissano, in via generale e senza alcun riferimento ai singoli prodotti, quali sono le aliquote ridotte da pagarsi in abbonamento in rapporto alla aliquota normale ed alle aliquote speciali dovute allorché il tributo si corrisponde ad ogni scambio.

Con l'articolo 3 si è ritenuto dover ridurre l'aliquota del 5 per cento attualmente vigente per gli atti economici riguardanti il commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche, degli obiettivi per macchine fotografiche, pellicole e lastre sensibilizzate, ecc., all'aliquota del 3 per cento.

L'articolo 4 riguarda la restituzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione per lo zucchero e le pelli non buone da pellicceria. Per i cennati prodotti, la proposta maggiorazione della aliquota di restituzione ha lo scopo di meglio adeguare l'aliquota medesima al complesso di oneri che derivano per i prodotti stessi, oneri che non fu possibile valutare sufficientemente in sede di formazione delle tabelle approvate con decreto presidenziale del 1954, n. 676. Per quanto riguarda lo zucchero, il provvedimento tende anche a facilitare il collocamento del prodotto sui mercati esteri in questo particolare momento di contingenza che ha determinato una sovrabbondanza di produzione in confronto alle necessità dei con-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

sumi interni. Il disegno di legge prevedeva inoltre che, limitatamente alla restituzione dell'imposta sull'entrata sullo zucchero esportato, il provvedimento avesse effetto a decorrere dal 1° aprile 1957.

Avrei da fare una osservazione: il Senato, nell'articolo 4, ha soppresso la data di entrata in vigore della restituzione dell'imposta, io proporrei alla Commissione di reintegrare l'articolo 4 con la disposizione prevista nel testo governativo, cioè che « la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero, ha effetto dal 1° aprile 1957 ».

Non ho altro da aggiungere e propongo alla Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUPPANTE. Ho delle perplessità per quanto riguarda le norme relative ai pubblici esercizi di categoria di lusso e prima categoria. Per essi sono previste aliquote eccezionali dell'8 per cento e del 6 per cento che, in pratica, si sono dimostrate eccessive e sono state molto criticate. E le critiche sono tanto fondate che il Governo ha cercato di provvedere, attraverso circolari, attenuando le disparità di trattamento.

Nella legge 4 marzo 1953, allorché l'aliquota generale fu portata all'1 per cento rispetto a quella iniziale del 3 per cento, per queste due categorie di esercizi le aliquote furono ridotte al 4 e al 3 per cento. Senonché anche con tali riduzioni la tassazione per le due predette categorie di pubblici esercizi si manteneva eccessiva in difformità a quanto avveniva per categorie dello stesso settore. Si disse che la distinzione delle categorie non aveva uno schema rigido, costante, ma era piuttosto elastica; si disse che la maggior imposizione è in funzione della clientela del locale.

D'altra parte se la differenza fra le categorie degli esercizi sta nel prezzo di vendita del prodotto, il maggiore prezzo porta a una maggiore imposizione. Il Governo sa che queste doglianze si sono perpetuate perché si ravvisa una sperequazione per lo stesso bene di consumo da categoria a categoria dello stesso settore commerciale e devo aggiungere che gli uffici incaricati dell'applicazione delle circolari ministeriali esplicano le loro funzioni con criteri talmente restrittivi da rendere inoperanti le norme stesse.

Per questi motivi sottopongo l'opportunità di rimuovere la grave disparità di trattamento esistente per i pubblici esercizi modificando

la formulazione dell'articolo 2 per quanto riguarda gli esercizi classificati di lusso e di prima categoria.

RONZA. Noi tutti sappiamo quanto sia complessa e, direi, incomprensibile per il contribuente la legislazione in materia di I.G.E. proprio perché, alla legge fondamentale, abbiamo fatto seguire una quantità di provvedimenti legislativi che si sovrappongono uno all'altro. Mi pare che il disegno di legge che stiamo esaminando abbia soprattutto questo grave inconveniente: è quasi incomprensibile per noi ed al contribuente lascia una quantità di dubbi.

Con lo stesso provvedimento noi affrontiamo deroghe in materia diversa. Infatti il contenuto dell'articolo 1 darebbe l'impressione che si vuole operare una riduzione dell'aliquota. E sta bene. Se fosse un provvedimento a sé stante, potremmo dire che riguarda una determinata categoria di prodotti che meritano speciale trattamento.

Poi, passando all'articolo 2, le perplessità sono notevoli perché si stenta a vedere come e quando vengano applicate le nuove aliquote.

Andiamo all'articolo 3 e vediamo che è prevista una riduzione dell'aliquota simile all'articolo 1, però riguardante le macchine fotografiche, le fisarmoniche ecc. Ora non so se per giustificare la riduzione dell'aliquota esistano ragioni simili a quelle dell'articolo 1.

Con l'articolo 4 invece facciamo dei rimborsi, andiamo a trattare il problema della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. Eppure sappiamo quali difficoltà ci sono oggi per provvedere alla restituzione dell'imposta per le esportazioni. Non solo, ma andiamo a richiamarci a delle voci doganali che sono quanto mai larghe.

Ora io chiedo se il provvedimento ha una organicità e se è possibile renderci conto della sua portata e delle sue conseguenze.

Per questi motivi vorrei sentire dal Ministro il perché del provvedimento e la ragione per cui esso non viene inquadrato in uno schema più organico e se, eventualmente, non si ritiene opportuno rinviare la discussione per esaminare con ponderatezza il suo contenuto.

FALETRA. Mi associo all'osservazione fatta dall'onorevole Ronza. In fondo noi, qui, di tanto in tanto ci ricordiamo che l'imposta generale sull'entrata denota aspetti che richiedono un assestamento, ed allora ci adoperiamo in tal senso, limando qua e là. Il nostro pensiero circa l'imposta generale sull'entrata, l'onorevole Ministro delle finanze qui pre-

sente, lo conosce: siamo per la sua abolizione o quanto meno per la sua trasformazione. Non capisco perché l'onorevole Vicentini se ne meravigli, ma noi abbiamo già detto che è questo uno dei pilastri fiscali che può essere benissimo soppresso e sostituito da altre imposte. Circa i tessili noi abbiamo già dimostrato la nostra volontà di trasformare la sostanza di questa imposta. Si è detto che l'articolo 1 serva ad agevolare il commercio dei fertilizzanti e quindi, in generale a rendere più agevole questo commercio e a far aumentare il consumo. Io non credo si possa accettare questo punto di vista perché il prezzo dei concimi chimici in Italia, si sa, è un prezzo di monopolio, fissato dalla Montecatini, e quindi su questo credo che influisca ben poco questa aliquota dell'imposta generale sull'entrata. È certamente strano che si abbia tanta premura di ridurre questa aliquota allorché il Governo, in definitiva, sui prezzi non ha mai voluto discutere. La Camera ha molte volte richiamato, su questo, la sua attenzione ed il Governo ha sempre evitato di rispondere per cui questi concimi vengono venduti ad un prezzo aumentato del cento per cento sul prezzo di produzione. Ora, qui si afferma che con questa riduzione dal 3 a 2 per cento dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata si verrà a provocare un aumento del consumo, io però ho, invece, su questo punto, i miei dubbi.

Un altro problema che riguarda specificamente i monopoli e sul quale meglio di me si intratterrà l'onorevole Rosini, data la sua specifica competenza in materia, è quello concernente lo zucchero. Non senza ragione si chiedevano precisazioni all'onorevole Ministro. Infatti si sa bene che lo zucchero è stato collocato all'estero e sappiamo anche che questo prodotto rientra nel riordinamento dell'imposta generale sui prodotti per l'esportazione. Credo però che noi tutti siamo meno informati sulla natura di questa esportazione. Da quanto mi risulta — ed è quanto dimostrerà l'onorevole Rosini con l'apporto di dati — lo zucchero è stato collocato comunque in maniera assai remunerativa per cui ritengo che questa imposta sia un qualche cosa di più che si viene a dare ai produttori monopolistici.

Fatte queste brevi osservazioni sarò lieto di sentire quello che l'onorevole Ministro delle finanze ci vorrà dire su questo provvedimento.

ROSINI. Io, onorevole Presidente, vorrei proporre un emendamento soppressivo, cioè depennare dall'articolo 4 la voce: « Voce doganale 159: zucchero di barbabietola e di canna... 4 per cento ». Questo emendamento è

stato presentato al Senato nella seduta del 21 marzo 1957. Non so se da allora il Governo non abbia avuto informazioni migliori sull'andamento del settore dell'esportazione dello zucchero nazionale. Perché, recentemente, gli industriali dello zucchero hanno sollevato grandi lamentele circa la produzione della prossima campagna in quanto, avendo esportato 3 milioni di quintali del prodotto, pare manchi ora lo zucchero necessario. Confesso di avere l'impressione a volte, che i nostri Ministri non dormano la notte per studiare il modo di dar denari a questi industriali dello zucchero. Il Comitato interministeriale dei prezzi recentemente ha addirittura decretato un'imposta di due lire per chilogrammo di zucchero a carico dei produttori di barbabietole per scopi — dice il decreto relativo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — che saranno precisati in seguito, ma che noi sappiamo peraltro molto bene a che cosa tendano.

Ora, è evidente che noi stiamo facendo un po' troppo il giuoco di certi settori, specie se si considera che lo zucchero è stato venduto a prezzi abbastanza remunerativi. Vedo ad esempio qui, che nel gennaio 1957, l'Italia ha esportato in Grecia 10.000 tonnellate di zucchero. Il prezzo del prodotto in Grecia, nel gennaio 1957 era superiore a quello italiano, era precisamente 17,6 in dollari e in Italia, nello stesso periodo di tempo 16,3. Non vedo quindi la ragione per cui dovrebbero essere rimborsate perdite che non esistono. Probabilmente altre vendite sono state fatte in condizioni meno favorevoli, ma è un fatto che qualunque industriale, anche se sia dello zucchero, non può pretendere di far suoi gli utili quando guadagna, ed accollare l'onere alla collettività quando ci rimette, ammesso che ci rimetta.

Pertanto non c'è alcuna ragione, secondo noi, perché si provveda a rimborsare il 4 per cento dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione per quanto concerne lo zucchero di barbabietola ed in questo senso, ripeto, io formulerò un emendamento soppressivo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Quello che è il fine molteplice che ha portato un po' ad equivoci di organicità, è abbastanza ben chiarito nella relazione ministeriale che noi non abbiamo però qui davanti in quanto il provvedimento è stato presentato in prima lettura al Senato. Ora, è vero che si tratta di materia diversa e che la diversità, nel campo dell'imposta generale sull'entrata, è tale che porta molte volte a determinare l'urgenza della decisione per alcuni problemi particolari.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Quando le condizioni economiche danno un senso oggettivo a questo fatto e portano al dover di risolvere questi problemi che talvolta si trovano dinanzi a noi da parecchio tempo. Vale a dire, data la sua complessità, per la vastità degli interessi che tocca, e del settore economico in cui si inserisce la sua azione, l'imposta generale sull'entrata ci porta quotidianamente alla necessità di continue revisioni, di aggiornamenti, di valutazioni imperative e comparative. Io non so se potrà mai, o almeno a distanza ravvicinata, essere modificata sostanzialmente questa imposta, perché indubbiamente essa è uno dei punti fermi della nostra legislazione tributaria. Però io riconosco che vi sono alcune cose notevoli da dover fare. Per esempio l'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento investe un settore che nella economia della imposta stessa ha un'importanza piuttosto relativa. Noi possiamo calcolare presso a poco che sui 550 miliardi di gettito totale di imposta la parte che si riscuote in abbonamento si aggira sui 30 miliardi, quindi appare una parte piuttosto limitata. Però gli adempimenti che richiedono tutte le operazioni per l'accertamento, per la riscossione in abbonamento, e tutta la catena di cautelazioni che sorgono da queste operazioni sono tali che si è posto come veramente attuale il problema della abolizione. E noi siamo appunto arrivati ad esprimerci, con parere favorevole, per l'abolizione o quanto meno per sostanziali modifiche. Ed io spero che tale questione possa essere portata davanti al Parlamento nelle prossime settimane.

Quindi riconosciamo che il lavoro di aggiornamento e di semplificazione continua con l'introduzione di modifiche essenziali più idonee sia per l'Amministrazione sia per il contribuente il quale ultimo per la speciale, lunga prescrizione vigente, si trova a volte gravato da tutto un insieme di arretrati veramente pesante e non di rado insopportabili da parte sua.

Questo lato della questione dell'abbonamento avremo occasione di discuterlo molto diffusamente e spero di fare presentare anche una relazione ministeriale con molti dettagli, in modo che si possa veramente avere un quadro preciso della situazione.

Qual'è il compito che ci siamo prefissi con questo disegno di legge?

Per quello che riguarda gli anticrittogamici e i fertilizzanti, è molto semplice: c'è stata una legge del 1949 che ha fissato al 2 per cento l'aliquota per alcuni prodotti anticrittogamici e fertilizzanti, però, invece di usare una

dizione vasta della nomenclatura generale, ha tassativamente elencato i fertilizzanti e gli anticrittogamici con la conseguenza che altri prodotti, non espressamente compresi nell'elenco, sono attualmente soggetti alla normale aliquota del 3 per cento. Siamo in un campo in cui lo sviluppo continuo dell'industria chimica porta a innovazioni e ad una vasta gamma di nuovi tipi di fertilizzanti e siccome il fine della legge è di non gravare il mercato degli anticrittogamici e dei fertilizzanti, si è ritenuto opportuno accogliere una richiesta avanzata diverse volte e mettere la semplice dizione « fertilizzanti e anticrittogamici » evitando la preoccupazione di una rigida nomenclatura.

E su questo mi pare che non si possa non essere d'accordo.

FALETRA. Ha mai pensato il Ministro a una imposta di produzione su questi prodotti, per conoscere i profitti della Montecatini?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. I redditi della Montecatini dovranno risultare dai bilanci.

FALETRA. È molto ottimista il Ministro delle finanze!

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la questione dei prezzi, c'è il Comitato interministeriale prezzi che provvede. Per la parte riguardante l'imposta sull'entrata pagata in abbonamento dagli esercizi pubblici classificati di lusso o di prima categoria, posso convenire con l'onorevole Zupante circa la difficoltà esistente per individuare gli esatti limiti di tassazione degli esercizi stessi perché è noto come i detti esercizi cercano di evitare una precisa classificazione per sfuggire, conseguentemente, ad una maggiore imposizione. È noto infatti che in molte città italiane non esistono esercizi pubblici classificati di lusso o di prima categoria, e ciò in evidente contrasto con la realtà obiettiva. Ma quanto sopra esposto non deve portare a conclusioni erranee.

È vero che il caffè che si consuma in un locale di lusso è lo stesso, più o meno, del caffè che si consuma in un bar popolare, però esiste un quadro di spesa che giustifica una aliquota maggiore.

Noi riconosciamo che c'è una situazione che va modificata in rapporto al modo di fissare le categorie degli esercizi pubblici, però riconosciamo che sia più che legittimo che questi esercizi pubblici, che hanno una clientela fornita di mezzi maggiori, che di fatto mettono prezzi più elevati, siano sottoposti a tassazioni maggiori che poi sono tassazioni

di rivalsa e non vengono a gravare che sul consumatore.

Però, siccome è pendente il problema generale di trovare il modo di una classificazione oggettiva, che non sia soltanto legata a una nomenclatura provinciale, per non pregiudicare con un eventuale voto negativo questa opportunità, io pregherei l'onorevole Zuppante di non insistere per una modifica.

L'articolo 3 riguarda alcuni generi che fino ad oggi erano classificati di lusso, mentre si ritiene che abbiano raggiunto un livello di generi di larga utilizzazione e, sotto certi aspetti, di popolare consumo. Basti pensare che oggi abbiamo un pianoforte da concerto che paga il medesimo importo di una fisarmonica o di una ocarina. E questo non è giusto.

Quindi è giustificato il fatto di avere portato l'aliquota dal 4 al 3 per cento.

L'articolo 4 riguarda un genere su cui non ci sono obiezioni. Dobbiamo tenere conto, e pregherei di tenerne conto, che qui, nell'articolo 4, non si tratta di fare dei doni, si tratta di restituire una imposta. Quando si stabilisce, per le esportazioni, che l'imposta generale sull'entrata non debba essere pagata, a norma della legge generale noi dobbiamo rimborsarla. Vorrei che l'onorevole Rosini convenisse che non si tratta di dare un contributo, si tratta solo di restituire un'imposta.

Fino ad ora noi non avevamo avuto il problema di esportare lo zucchero e quando fu fatta la tabella il rimborso fu fissato nella misura dell'1 per cento. Problema mai discusso, perché mai avevamo fatto esportazioni di zucchero. I colleghi ricorderanno la situazione in cui noi dibattemmo il mantenimento o meno del diritto erariale per la melassa, data la quantità pesante di giacenze della stagione precedente. La presenza di tali scorte creava veramente una situazione complicata e dovemmo intervenire, furono fatte molte riunioni promosse e dal Ministero dell'industria e dal Ministero dell'agricoltura.

Si cercò di vedere se, dato anche il momento post-Suez, che aveva reso il mercato dello zucchero a punte più agevoli del solito, non si potesse fare qualche grossa operazione di esportazione.

Quali sono le operazioni di esportazione? Noi sappiamo benissimo che il prezzo internazionale dello zucchero è un prezzo molto al di sotto di quello nazionale, tanto è vero che abbiamo in uso nel nostro Paese una più che sensibile protezione doganale per lo zucchero. Ora, in quel determinato momento noi avemmo un'occasione davanti.

Si studiarono quindi le possibilità di esportazioni che potessero consentire di non diminuire la raffinazione nella stagione 1956-57 e, contemporaneamente, di poter dare tranquillità per il futuro, migliorando anzi il quantitativo di produzione, a seguito di quel miglioramento nel consumo interno che, sia pure lentamente, ma sicuramente si va sviluppando.

Le esportazioni complessivamente realizzate, che certamente riguardano come si è detto qui i grossi produttori, io ritengo riguardino anche gli altri meno grossi.

Comunque, si trattava allora di organizzare questa esportazione a condizioni naturalmente che fossero remunerative, perché logicamente nessuno esporta per perderci. E dico subito che non si tratta di un'area normale. Infatti, se fosse un settore in cui si ha libertà completa, senza fissare prezzi e senza protezione doganale, allora veramente sarebbe una economia di mercato in cui chi produce deve affrontare i rischi ivi connessi. Naturalmente, data la situazione della produzione internazionale, si avrebbe allora più importazione che esportazione.

Se, invece, si considera quanto detto, si ha questo sistema misto che, come tutti i sistemi del genere, in qualche punto, se considerato separatamente, denota anche una certa contraddizione.

Lo zucchero esportato fino al novembre 1957 è stato complessivamente di 3 milioni e mezzo di quintali e precisamente: 750 mila quintali nella Germania occidentale 95 mila in quella orientale, 608 mila in Russia, 250 mila in Ungheria, 300 mila in Jugoslavia, 310 mila in Rumenia, 102 mila in Libia, 150 mila in Grecia, 180 mila in Svizzera, 13 mila ad Aden, 35 mila in Giordania, 80 mila in Siria 21 mila nel Marocco, 58 mila a Malta, 100 mila in Francia, 90 mila nel Sudan, 10 mila nell'Arabia Saudita e 245 mila in paesi vari.

Ora, qual'è il prezzo a cui è stato venduto? Naturalmente si tratta di paesi diversi, di operazioni singole, e se si prende il prezzo in Grecia a sè stante, questo può essere considerato un prezzo favorevole; ma, bisogna anche considerare, poiché l'operazione è vista nel suo complesso, quello che è il prezzo medio. Questo prezzo medio, comunque, porta ad una perdita che varia tra le 20 e le 25 lire. E, come è stato fatto fronte a questa perdita? Con una misura complessa: da un lato vi era un contributo di due lire sui barattoli, dall'altra vi era un contributo del mercato interno zuccheriero per questa operazione di

esportazione. E, poi, vi erano pendenti i residui. Circa il contributo del mercato interno zuccheriero esso si determinava, in rapporto alla vendita effettuata all'interno; si faceva insomma una specie di conguaglio. Poi, dicevo, vi era un residuo spese di trasporto di 800 milioni. Ed allora si parlò di integrare questa spesa, ma è rimasta pendente la relativa controversia davanti ai giudici del Consiglio di Stato.

Ora, qual'è la situazione attuale? È che non vi è tanto un interesse industriale — e poi dirò anche il perché — quanto piuttosto un interesse effettivamente generale a far sì che questa operazione possa essere considerata chiusa e conclusa economicamente con serietà di fatto. Perché, infatti, quando si fa una esportazione e si dice « esportiamo attraverso promesse del Ministro » anche mediante un modesto provvedimento, come può essere questo in esame (ma che può essere importante perché anche la lira ha sempre la sua importanza), si può mantenere la fiducia. E quindi, lo stabilire che il 4 per cento dell'imposta generale sull'entrata pagata viene restituita, consentiva di avere qualche margine maggiore, anche se non grande, di quanto non sarebbe stato se, invece, fosse rimasta l'aliquota dell'1 per cento.

Perché si è messo il 1° aprile 1957 come data? Proprio perché la maggior parte dei contratti con l'estero è stata stipulata a datare dal 1° aprile 1957 e perciò, ove non si assumesse tale data a base della decorrenza iniziale del provvedimento, questo correrebbe il rischio di essere inoperante o quanto meno di non raggiungere il fine prestabilito. Si tratta in sostanza, più che di un provvedimento a carattere giuridico di un affidamento sereno, fatto alla luce del sole, giuridico e politico. Vuole dire che il Governo pregherà la maggioranza del Parlamento di tener conto di questa particolare situazione. Perché, o noi non facevamo le esportazioni, ed allora avremmo avuto una situazione molto difficile, come loro ricorderanno, o noi facevamo estendere i contratti di esportazione e allora bisognava concedere qualche cosa. Perché, se è vero che in un momento di elevate quotazioni internazionali il mercato si presenta favorevole, resta il fatto che passato quel momento i rischi sono apparsi molto forti. Se, d'altro canto, fossero passati tre o quattro mesi, le cose sarebbero cambiate e noi queste scorte non avremmo più avuto la possibilità di collocarle. Quindi si trattava di fare qualcosa di preciso con la sola finalità di carattere economico.

Che questo 4 per cento corrisponda, attraverso gli stessi criteri con cui vengono computate le altre aliquote, ad un calcolo esatto, è facile dimostrarlo.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Rosini di considerare che non si vuole dare un vero e proprio contributo. Io ho già parlato di un interesse generale a questa risoluzione e questo perché, se non venisse accolto il conguaglio della cassa spesa trasporto, o per inadempienze diffuse circa quegli impegni contratti tra zuccherieri e bieticoltori tra di loro, il settore non si normalizzerebbe e noi ci troveremmo in una situazione molto delicata in quanto, a norma delle disposizioni vigenti, chi esporta ha la possibilità di far rientrare, reimportare del greggio in quantità equivalente, per metterlo in lavorazione in Italia.

Quest'ultima norma è saggia di per sé in quanto permette, attraverso il giuoco del calendario annuale, di poter esportare in momenti di piena produzione e poi di dare lavoro alle raffinerie italiane e al tempo stesso compensando quelle che sono le partite nel giuoco dei prezzi tra l'esportazione e l'importazione. Noi però abbiamo tutto l'interesse a far sì che non venga reimportato lo zucchero — almeno nelle grandi partite — mentre gli industriali hanno, invece, tutto l'interesse a reimportarlo perché adesso il prezzo internazionale è molto basso e quindi gli industriali fruirebbero di una notevole differenza, certamente superiore alle 20-25 lire cui s'accennava prima come perdita per l'esportazione di quel periodo considerato.

E questo perché quando lo zucchero viene esportato, vi è una norma particolare che stabilisce che chi esporta zucchero raffinato, ripeto, può reimportare entro un certo periodo di tempo, credo 180 giorni, fuori dogana. Al momento dell'affare Suez si è avuta questa punta eccezionale che non è una disposizione di dogana!

FALETRA. Non capisco come gli industriali riescano ad ottenere sempre le leggi che vogliono!

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io, ad ogni modo, la norma la ritengo ottima perché consente ad un paese che normalmente non può esportare zucchero ad un prezzo definitivo, perché non c'è la stabilità del prezzo, di potere, nel momento del pieno della propria produzione, effettuare la esportazione del prodotto finito e poi, di poter far entrare il prodotto greggio per lavorarlo; per cui in sostanza sul mercato interno c'è sempre la stessa quantità di zucchero! Non è quindi che manchi, nel caso, un fondamento econo-

mico; anche se gli industriali zuccherieri possono desiderarlo, credo abbia una sua logica e non è certo una disposizione cervelotica. Ora, però noi, in questo momento, dobbiamo far sì che, quella che era ieri una norma generale per piccole quantità nei momenti di maggior carico nella produzione, non possa divenire operante per la pienezza del quantitativo di tre milioni di quintali. Naturalmente il problema delle giacenze lo porteremmo allo stesso livello dell'anno scorso e, in più avremmo un adempimento veramente cospicuo perché la differenza è molto notevole oggi nelle quotazioni, nei prezzi. Quindi, indubbiamente, noi dobbiamo far sì che questa importazione non avvenga.

Però dobbiamo fare in modo che la soluzione della crisi particolare delle eccedenze di giacenze dell'anno scorso, vada in porto nel binario che è stato tracciato.

Io credo che, se non approvassimo questa norma, se non l'approvassimo con decorrenza dall'aprile 1957, metteremmo delle difficoltà. Faccio perciò appello alla vostra considerazione perché guardiate il problema con il medesimo obiettivo con cui lo ha guardato il Governo.

L'articolo 5 riguarda le pelli greggie ed è un emendamento nato in sede di discussione. Era stato richiesto, unanimemente, nel primo provvedimento, che fosse stato fatto in materia di imposta generale sull'entrata. Quindi io pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo governativo per quanto attiene all'ultimo comma soppresso dall'articolo 4, come proposto dal relatore.

RONZA. Sono lieto di constatare che le osservazioni partite dalla nostra parte abbiano permesso di approfondire, più di quanto non potesse apparire in un primo momento, alcuni aspetti del disegno di legge. Credo che le informazioni date dal Ministro, mentre hanno chiarito tante cose, hanno però confermato che la mia impostazione era esatta: cioè noi affrontiamo un provvedimento che sembrerebbe di rettifica in materia di imposta generale sull'entrata e invece investe diversi settori che richiederebbero un esame più ponderato ed una maggiore organicità.

Abbiamo l'articolo 2 che tocca tutto il settore dell'abbonamento su cui abbiamo molto discusso in occasione della revisione della imposta generale sull'entrata sui tessili e ricordo che concordammo sulla necessità di togliere la bardatura dell'imposizione in abbonamento per riportarla in una sede unica, più facilmente e meno costosamente controllabile,

cioè all'atto dell'immissione al consumo dei prodotti.

Nell'articolo 4 ci sono due ordini di provvedimenti.

Il primo riguarda lo zucchero di barbabietola e da canna e il gruppo delle pelli.

Se, a causa del carattere di congiuntura avvenuta nella scorsa stagione, possiamo avere ragioni per approvare, noi non sappiamo se analoghi provvedimenti si possano prestare nel futuro a rompere l'armonia o la disarmonia della legislazione sullo zucchero. Quindi il provvedimento che stiamo discutendo avrebbe dovuto essere di congiuntura, a sé stante, ed avrebbe dovuto avere un determinato limite.

Abbiamo poi il problema delle pelli che, a mio parere, è necessario affrontare perché sappiamo che l'esportazione delle pelli ha un notevole valore per il nostro paese. Ma proprio perché riprendiamo alcune voci doganali, proprio perché ci richiamiamo all'imposta di conguaglio per i prodotti finiti, proprio per questo, il provvedimento lo dovevamo vedere a sé stante ed alla luce di tutta la critica o quanto meno delle osservazioni fatte in questa materia.

Per questi motivi mi permetto di dire che non possiamo concordare sull'approvazione del disegno di legge sollecitata dal Ministro e dobbiamo insistere perché i provvedimenti del genere siano portati al nostro esame organicamente e nei giusti termini per darci modo di conoscerli a fondo. Noi pertanto siamo contrari all'approvazione.

MARZOTTO. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione e per le spiegazioni che ha dato circa la difficoltà pratica di fare una legislazione in materia. In teoria ha ragione l'onorevole Ronza, ma in pratica è estremamente difficile legiferare. Vorrei poi rivolgere una domanda al Ministro: se il provvedimento verrà approvato, gli esportatori di zucchero avranno il diritto di reimportare per lo stesso quantitativo? Se così fosse, gli esportatori avrebbero ottenuto il rimborso sullo zucchero che hanno esportato senza probabilmente essere tenuti al pagamento della imposta generale sull'entrata.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La esportazione dello zucchero avviene in due determinati modi. Uno riguarda l'esportazione temporanea, speciale, con il diritto alla reimportazione del greggio; l'altro modo concerne l'esportazione definitiva, sulla quale opera l'aliquota del rimborso. Attualmente su 3 milioni e mezzo di quintali, vi è una situazione pendente, sotto quel regime temporaneo, per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

3 milioni di quintali, mentre per il resto si tratta di operazioni definitive di cui è rimasta in sospeso la procedura del rimborso proprio per vedere se esiste o meno la decorrenza dal 1° aprile. Sotto questo profilo non vi è la preoccupazione se noi agevoliamo o non agevoliamo. Certamente, però, tenendo, per nostro conto, fede all'insieme delle risoluzioni fatte adottare l'altro anno, siamo molto più forti per evitare quello che si teme.

Mentre questa non è una norma di carattere eccezionale, si può dire che si è trattato di una valutazione obiettiva, saggia. Però non ho difficoltà alcuna ad accettare la modifica se si vuole modificare e stabilire una limitazione alla validità del provvedimento dal 1° aprile al 30 ottobre e cioè a data odierna. Si vedrà in seguito se al fine di incrementare le esportazioni sia sufficiente l'aliquota di restituzione attualmente prevista nella misura dell'1 per cento. La logica però vorrebbe che una volta fissata un'aliquota di restituzione essa rimanesse invariata fino a quando egualmente invariati perdurassero i presupposti obiettivi che l'hanno determinato.

ROSINI. Anch'io chiedo una spiegazione. Quando sono stati esportati i 3 milioni e mezzo di zucchero, praticamente siamo rimasti senza scorta, credo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. No, La scorta dell'1 per cento che è considerata, generalmente, quella normale l'abbiamo sempre avuta e, in più abbiamo avuto altri 500 mila quintali di scorta.

ROSINI. Quindi, adesso, gli industriali hanno a disposizione un mercato che, a quanto si pensa, potrebbe assorbire la produzione all'interno. Ora, a parte ogni considerazione sulla opportunità di un'esportazione così massiccia di questo prodotto, mi chiedo quali mezzi abbiamo per impedire i pericoli che si paventano. Capisco la considerazione fatta ultimamente dall'onorevole Ministro, vale a dire, consente al Governo di adempiere agli impegni che esso ha assunto. Questo lo posso capire. Però credo sia sempre una debolezza di fronte agli industriali. Vorrei quindi sapere che cosa intende fare il Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Posso rassicurare l'onorevole Rosini, salvo a dire poi come faremo.

RONZA. Qual'è l'onere che riteniamo vada a gravare sulla esportazione e quanto il minor gettito che avremo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non ho le cifre davanti, però posso dire che nella economia generale dell'articolo 4 non vi è alcun nuovo onere per lo Stato. Perché, per

quanto riguarda le pelli, le aliquote di rimborso fanno correlativamente aumentare le entità di conguaglio, quindi l'uno e l'altro provvedimento si bilanciano. Non ho qui, con me, le aliquote, ma volendo le posso fare avere. Praticamente, per quanto riguarda l'articolo 1 è considerato inoperante il sistema della tassazione maggiore, proprio perché avevamo quel particolare mercato e non si poteva fare altrimenti. Per quanto riguarda l'articolo 2, è considerato anche questo dal Ministero piuttosto bilanciato. Siccome, poi, si tratta delle aliquote in abbonamento, sono termini piuttosto elastici.

ZUPPANTE. Prendo atto che l'onorevole Ministro ha ragioni politiche da contrapporre alle perplessità e ai rilievi che traevano origine dalla discriminazione tra categorie, dello stesso genere, di esercenti. Così peraltro avviene che queste categorie siano oggi determinate da criteri piuttosto elastici.

Per quanto riguarda, invece, la non determinazione di sperequazioni nelle aliquote, mi permetterei far presente che s'impone avvengano manipolazioni perché tanti sono contrari a tutta quella che è una troppo accentuata diversità di aliquote, specialmente quando si riferiscono allo stesso genere in cui è lo stesso tipo di bene che attiene al soggetto della tassazione; perché non è che la tassazione vada a vedere la persona? E, se la diversità di aliquota è riferita all'ambiente nel quale il bene si consuma, allora io torno a dire che se si tien conto della diversità di prezzo, quella differenza da uno a quattro, che è nella legge, diventa praticamente da uno a otto e fa sorgere nuovamente un problema.

Ora, se l'onorevole Ministro mi desse affidamento che, in sede di riesame della materia, nella sede cui accennava poc'anzi, come egli è disposto già a venire incontro circa le categorie, lo sarebbe anche per riprendere in esame il problema delle aliquote, allora io non avrei motivo per insistere nell'emendamento e sarei senz'altro disposto a ritirarlo. Gradirei poi su questo punto una risposta.

PRESIDENTE. Mi sembra che la discussione sia matura per passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Faccio presente che l'onorevole Ronza ha presentato una serie di emendamenti che mirano a quella univocità cui egli si riferiva poc'anzi.

Do quindi lettura dell'articolo 1 sul quale non sono stati proposti emendamenti per cui,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo porrò successivamente in votazione:

« L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

Solfato di rame;

Ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;

Zolfo grezzo molito ed anche ventilato;

Zolfo raffinato molito ed anche ventilato;

Zolfo sublimato;

Minerale di zolfo molito ed anche ventilato;

Zolfi ramati;

Zolfo raffinato in pani e cannoli;

Altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

È abrogato l'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

(È approvato).

C'è la soppressione dell'articolo 2 proposta dall'onorevole Ronza. Si intende che se la soppressione non sarà accolta, metterò in votazione l'emendamento dell'onorevole Zuppante.

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(Non è approvata).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Zuppante:

« L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

« L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:

a) *omissis*;

b) nella misura dell'1 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da the ed altri simili locali compresi quelli esistenti negli alberghi;

c) *omissis*;

d) nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dalle sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, in qualsiasi categoria classificati ai sensi della legge di pubblica sicurezza ».

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo originario:

« L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

« L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:

a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;

e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

f) nella misura dell'1 per cento per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;

g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 3 nel testo originario.

« L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei grammofoni, fonografi e dischi è dovuta nella misura del 3 per cento.

Resta in tal modo modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799 ».

(È approvato).

Sull'articolo 4 abbiamo un emendamento soppressivo delle parole: « Voce doganale 159: zucchero di barbabietola e di canna » proposto dall'onorevole Rosini.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ROSINI. Ritirerei l'emendamento se potessi avere assicurazioni sulla questione dello zucchero sollevata da me e da altri colleghi. Se l'onorevole Andreotti mi può dare assicurazione che, entro l'anno, tutta la questione possa essere discussa in Assemblea, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è obiettivamente contento di fare una discussione approfondita, perché, tutte le volte che bisogna prendere un provvedimento sotto quella urgenza, si trova nella necessità di farlo affrettatamente.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Rosini ritira l'emendamento?

ROSINI. Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 nel testo governativo

« Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna 4 %

Voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capra, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici, 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre 3 %

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 ».

C'è poi un emendamento aggiuntivo presentato dal relatore ed approvato dal Governo.

« La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al primo comma del presente

articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero ha effetto dal 1° aprile al 31 ottobre 1957 ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato.

« Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna 4 %

Voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capra, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre 3 %

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al primo comma del presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero, ha effetto dal 1° aprile al 31 ottobre 1957 ».

Metto in votazione l'articolo 5 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'aliquota della imposta generale sulla entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti:

Voce doganale ex 472/a — Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, è fissata nella misura del 2 per cento».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rizzatti: Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rizzatti: « Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1957.

È stato chiarito che l'esame che questa mattina faremo non va contro le deliberazioni prese dalle Commissioni riunite IV e X per la istituzione di zone industriali.

La Commissione ha ravvisato nella proposta di legge qualche cosa che la differenzia dalle altre. Siamo quindi pronti per l'esame degli articoli del provvedimento.

BELOTTI, *Relatore*. Poiché alcuni emendamenti avevano vasta portata, come Relatore avevo chiesto una proroga allo scopo di approfondire il loro contenuto, soprattutto per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Schiratti, che è stato già illustrato dal suo presentatore. L'onorevole Baresi dovrebbe ora svolgere il suo, che ha una notevole importanza.

BERZANTI. Dichiaro subito che non è mio intendimento porre alcun ostacolo all'approvazione della proposta di legge. Che ciò sia ben chiaro. Non perché mi preoccupino le inesattezze che sono apparse in questi giorni su certa stampa locale, le quali non possono essere attribuite che a malafede o ad ignoranza o a tutte le due cose messe insieme; e neppure perché mi senta intimidito dalle pressioni, che debbo definire inopportune e controproducenti, che su questa Commissione hanno inteso fare la Camera di commercio ed il comune di Gorizia. Non intendo porre alcun ostacolo, perché sono convinto che la particolare situazione politica ed economica della città e della provincia di Gorizia esigono veramente un intervento dello Stato, intervento

che — per essere franco e dire completamente il mio pensiero — io avrei pensato dovesse essere strutturato diversamente da come è stato strutturato con questo provvedimento che vogliamo prorogare. Mi rendo conto che, oggi, pensare a un provvedimento più idoneo potrebbe significare l'insabbiamento e non arrivare allo scopo. Quindi dico: vada pure questa proposta di legge così come è stata formulata. D'altra parte tutti — o almeno molti di noi — sanno che sul provvedimento al nostro esame è stata montata la opinione pubblica di Gorizia talché in quella città si ritiene che questa sia veramente la panacea per i guai in cui versa Gorizia stessa; perciò non voglio deludere una aspettativa così ansiosa.

Vada comunque questo provvedimento e vada anche se nessuno fra i presenti è in grado di conoscere e valutare quelle che saranno le ripercussioni negative nei confronti della economia della contermina provincia di Udine — che d'altronde già si sono avute — specialmente per certi particolari settori dell'industria che hanno subito un sensibile colpo.

Io mi propongo, quanto meno per attenuare le ripercussioni di carattere negativo, di presentare un ordine del giorno, a conclusione della discussione, per invitare il Governo a volere, in sede di applicazione della legge, adottare tutti gli accorgimenti che possano servire ad attenuare gli inconvenienti, mediante una ripartizione nel tempo e nelle varie località di questi prodotti contingentati.

Avevo predisposto un emendamento che voleva essere un comma aggiuntivo all'articolo 4, in particolare per quel che riguarda la possibilità di utilizzare per Gorizia i contingentati di materie prime che provengono dal mercato, dalla produzione nazionale, quando sul mercato esistono, evitando l'importazione dall'estero. Avevo predisposto un comma aggiuntivo, ma per evitare complicazioni, non lo presenterò e conghiederò anche questo aspetto del problema nel mio ordine del giorno di cui ho fatto cenno.

Detto questo sul provvedimento, mi consenta il Ministro, mi consentano gli onorevoli colleghi, di richiamare ancora una volta l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla particolare situazione in cui versano in questo momento la provincia di Udine e il Friuli in generale. Ho già detto in altre circostanze che, a causa delle ripetute invasioni e per la sua particolare posizione geografica, per la povertà della sua economia in generale e della sua economia agricola in particolare — che è l'attività prevalente della nostra economia poverissima — per l'aridità delle terre, per il fatto

che una gran parte è coperta da montagne e un'altra parte è ancora da riscattare alle paludi la situazione è difficile. Il prodotto agricolo è scarso rispetto a quello delle altre zone dell'Italia centro-settentrionale e, per la posizione in cui si trova la provincia di Udine posta all'estremo confine orientale della patria, è chiaro che difficilmente sorgano nuove iniziative. Non solo, ma abbiamo visto che in conseguenza di questo provvedimento a favore di Gorizia-Porto Marghera, Trieste ed altre zone le industrie che già esistevano, si sono spostate dalla nostra provincia per andare in quelle zone privilegiate, perché effettivamente si è andata attuando un'anemia sempre maggiore nel settore industriale. Lo ha fatto rilevare anche l'onorevole Schiratti oggi, determinate iniziative industriali di carattere cospicuo che potrebbero e dovrebbero sorgere nella nostra provincia per la vicinanza delle materie prime, per la possibilità di disporre di mano d'opera abbondante e anche qualificata, si spostano verso altre zone contermini appunto per beneficiare di privilegi, di agevolazioni che in quelle zone esistono. Noi non possiamo non tenere conto dei gravi indici di depressione che qui non sto ad enunciare. Basti pensare che il livello del tenore di vita di quelle popolazioni è la metà di quello delle provincie di Trieste. Il tenore di vita della provincia di Gorizia è una volta e mezzo quello della provincia di Udine. Abbiamo una massa di disoccupati che è preoccupante e che, se negli ultimi anni è andata diminuendo, è stato non perché siano sorte nuove iniziative economiche, ma perché si è fatto ricorso alla tradizionale via della emigrazione: i nostri lavoratori hanno dovuto passare le Alpi e l'Oceano per trovare lavoro. So che questo fenomeno è generale per tutti i lavoratori, ma per la provincia di Udine e per il Friuli è più grave.

Di fronte a un tale quadro, io dico: va bene quello che è stato fatto per Trieste; va bene quello che stiamo facendo per Gorizia, ma si tenga conto anche della nostra situazione. L'onorevole Schiratti ha presentato un emendamento tendente ad estendere alle provincie di Gorizia, Udine e al territorio di Trieste le agevolazioni previste per il Mezzogiorno e le isole.

Si tratta di zone depresse per le quali è giusto che si faccia tutto quello che viene fatto per le zone depresse del Mezzogiorno. Non è per lanciare un grido, ma per richiamare veramente l'attenzione su di una oggettiva situazione che va diventando sempre più preoccupante. Per questi motivi, insisterei

nell'emendamento proposto la scorsa seduta dall'onorevole Schiratti.

ANGIOY. Sarò molto breve, perché noi siamo dell'avviso che il provvedimento vada approvato al più presto e senza modifiche, perché le modifiche di carattere sostanziale sarebbero tali da doverci indurre ad affrontare il problema in altra sede e organicamente. Si tratta di un provvedimento adottato molto tempo fa, collaudato da una applicazione quasi decennale, in cui si è potuto osservare, dall'inizio alla fine, il beneficio che arreca alla città di Gorizia e quindi l'urgenza di prorogarlo perché le ragioni che lo ispirano sono tuttora valide. Ora, dobbiamo esaminare il provvedimento nell'ambito della città di Gorizia, a sé stante, oppure dobbiamo esaminarlo nei problemi di dettaglio che incidono in altre zone, ritardandone l'iter?

I problemi di fondo sono tali che non possono essere deliberati dalla nostra Commissione; quelli su cui possiamo deliberare sono ristretti e io sarei d'avviso di approvare il disegno di legge nel testo del Senato, riservandoci di discutere il problema generale prospettato dall'onorevole Berzanti in altra sede e dopo un esame organico.

Siamo per l'approvazione e non perché vi siano state pressioni da parte di Gorizia. Sollecitazioni ne riceviamo sempre e da tutte le categorie; in questo caso c'è stata una sollecitazione per prospettare come l'approvazione del provvedimento sia di vitale importanza per la città, tanto più che la città di Gorizia ha visto il provvedimento esaminato e approvato dall'altro ramo del Parlamento. Noi non possiamo fermarne il corso in un momento tanto delicato della vita del Parlamento che, si sa, volge ormai alla fine dei suoi lavori e un ritardo potrebbe significare un rinvio a più lungo termine. Per queste ragioni siamo favorevoli all'approvazione.

BETTOLI. Intervengo nella discussione per dare atto all'onorevole Berzanti che la sua dichiarazione ci trova consenzienti, perché è facile fare il patriottismo quando si sente parlare di Gorizia e di Trieste, è facile farlo, ma per noi friulani diventa difficile sotto certi determinati aspetti, cioè quando dei provvedimenti sono contrari agli interessi di una regione che è, di per se stessa, la regione che fa da servitore a gran parte d'Italia; ad una regione che è arrivata a delle condizioni che sono paragonabili a quelle dell'Italia meridionale. La nostra preoccupazione è di non vedere intralciata l'iniziativa locale, di non vedere trasferite dalla nostra ad altre provincie le poche iniziative locali.

Per quanto riguarda il provvedimento per Gorizia, tutti i friulani sono disposti a sopportarne il peso e noi, come socialisti, siamo favorevoli all'approvazione, nel testo che ci è pervenuto dal Senato, senza alcuna modificazione, salvo l'osservazione che deriva dalla mancanza di conoscenza topografica della zona da parte dei senatori, per cui veniamo ad escludere dai benefici per i generi alimentari zone che dovrebbero averli. Ma di ciò ne discuteremo in sede di esame dell'articolo 4. Noi siamo favorevoli, ma desideriamo che si tenga presente la nostra preoccupazione per ristabilire un piano di normalità nei confini orientali della Repubblica, normalità che secondo noi non si potrà raggiungere se non con la costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto pregherei la Commissione di accettare non solo l'ordine del giorno dell'onorevole Berzanti e degli altri colleghi della Democrazia cristiana, ma anche un nostro ordine del giorno, perché, sin da questo momento, siano salvaguardati gli interessi del Friuli e della Venezia Giulia pur rispettando gli interessi particolari della città e della provincia di Gorizia.

BARESI. La proposta di legge che è al nostro esame ha due obiettivi, anzitutto quello di rinnovare per altri nove anni le agevolazioni concesse con la legge 1° dicembre 1948 istitutiva della zona franca goriziana e che andrebbero a scadere alla fine di quest'anno e poi quello di adeguare tali provvidenze, dopo otto anni e mezzo di esperienza, alle reali necessità locali. Tengo subito a dire che la maggiore parte di questi adeguamenti sono di carattere formale, comunque non comportano nessun maggiore onere per lo Stato, anzi nel loro complesso costituiscono una diminuzione delle rinunce erariali, perché in effetti di questo si tratta: di rinunzie da parte dello Stato ad eventuali possibili entrate tributarie.

Così desidero pure chiarire che le agevolazioni finora concesse non riguardano una zona franca chiusa ma bensì una zona franca aperta, o più precisamente una zona franca per contingenti agevolati quanto a dazio o diritti di licenza, imposte di consumo e fabbricazione, e sovrainposte. Anche in seno alla Commissione senatoriale — come fece cenno l'onorevole Schiratti nella precedente seduta — è stato chiesto perché non sia stata realizzata una zona franca chiusa. Non è stata realizzata una zona franca chiusa, perché ci siamo accorti che non ci avrebbe consentito di raggiungere le mete desiderate; anzi, avrebbe aggravato maggiormente la situazione goriziana,

perché avrebbe significato la costituzione alle spalle di Gorizia di un ulteriore confine anche se di carattere doganale che avrebbe rallentato il ritmo dei collegamenti di quel territorio con gli altri territori nazionali e lo avrebbe quindi maggiormente isolato. Inoltre una zona franca chiusa avrebbe pesato maggiormente sull'Erario. Ma principalmente una zona chiusa è stata respinta, perché ci siamo accorti che avrebbe sì favorito i comuni, ma non avrebbe agevolato il sorgere di nuove iniziative industriali che costituiscono lo scopo primo delle provvidenze concesse, al fine di assorbire la manodopera disoccupata. Perché dal 1945 ad oggi, per ragioni sentimentali comprensibili, sono continuati ad affluire nella zona goriziana dei profughi giuliani, andando ad aggravare la situazione già opprimente della disoccupazione.

Non desidero soffermarmi lungamente sulla situazione di disagio della provincia di Gorizia allorché ne fu trasferita, alla fine del 1947, l'amministrazione all'Italia; mi basti ricordare che il trattato di pace ha sottratto alla vecchia provincia di Gorizia il 90 per cento del suo territorio; su 42 comuni, 33 sono stati assegnati alla Jugoslavia e 9 sono rimasti all'Italia. Nel 1947 la situazione era talmente disastrosa, che la maggior parte delle aziende industriali, commerciali e artigiane tendevano ad abbandonare quella zona per territori più tranquilli all'interno e all'estero, e quindi si veniva a sguarnire la linea di difesa economica che in tempo di pace è più indispensabile di quella militare.

La situazione economica goriziana rimane tuttora precaria, pur che voi pensiate ai fatti significativi dell'ottobre-novembre 1953, quando era Presidente del Consiglio l'onorevole Pella. Allora si formò una situazione di particolare tensione al confine goriziano che arrestò quasi completamente i traffici commerciali; fuggirono verso l'interno la maggior parte dei capitali depositati presso le banche goriziane. Dopo di allora si sono avuti alcuni anni di relativa tranquillità, dato che i rapporti con la Jugoslavia si sono almeno apparentemente distesi. Però abbiamo l'impressione che una situazione di aperta tensione abbia a farsi risentire dopo i fatti recenti internazionali che fanno oscillare la politica internazionale jugoslava. Non desidero però ulteriormente insistere sulle ragioni di carattere, diciamo così, nazionale che sostengono l'approvazione della proposta di legge al nostro esame, perché non vorrei dare l'impressione di calcare su motivi patriottici che sono di facile mozione degli affetti,

Posso assicurare che le provvidenze concesse nel 1948 sono state efficaci, hanno tonificato l'ambiente, salvandolo da un graduale slittamento verso una situazione di abbandono. Il fatto che in un primo momento, nel 1946-47, si era pensato a una industrializzazione forzata della provincia di Gorizia, poi a una zona franca chiusa o ad un intervento finanziario diretto dello Stato ed infine si realizzò invece una zona franca aperta sta a dimostrare quanto fosse difficile scegliere la strada da seguire per attenuare le difficoltà goriziane. Oggi, ripeto, possiamo dire che lo esperimento della zona franca aperta è riuscito, al di là di ogni più rosea aspettativa. Non che tutti i problemi del goriziano siano stati risolti, perché, per esempio, tuttora si fa sentire la disoccupazione e i bilanci degli enti pubblici locali versano in grave disagio. Possiamo tuttavia affermare che siamo riusciti a trasformare una zona prettamente agricola e commerciale in una zona industriale. E non è stata una cosa facile, perché a Gorizia la mano d'opera costa più che in qualsiasi altra parte d'Italia in conseguenza di alcuni miglioramenti ottenuti nel periodo del governo alleato; la zona di Gorizia poi è lontana dai centri di movimento nazionale, le ditte inoltre che intendono impiantarsi a Gorizia devono immobilizzare sul posto notevoli quantità di danaro per impianti e macchinari e sono obbligate — se vogliono ottenere il contingente agevolato — ad assumere un certo numero di disoccupati; e perché infine gli alti e bassi della politica di relazione con la Jugoslavia si riflettono anche sulla situazione economica.

L'esperimento è riuscito perché in questi otto anni e mezzo sono state costituite a Gorizia, tra medie piccole aziende, 42 nuovi complessi industriali che danno lavoro a 2300-2400 dipendenti; vi sono circa 550 aziende commerciali che operano direttamente sui contingenti agevolati e danno lavoro a circa 1200 dipendenti; abbiamo 375 aziende artigianali che ricevono dei benefici anche se limitati e danno lavoro a 750 dipendenti; ma la cifra più significativa è che in otto anni e mezzo sono stati investiti in impianti produttivi nella zona di Gorizia oltre 7 miliardi di lire, tratti completamente dal capitale privato.

Si è fatto cenno, da parte dell'onorevole Marzotto, a qualche disamministrazione locale. Io credo che quando si è parlato di contrabbando di caffè non si siano fatti neanche degli esatti calcoli. La distribuzione viene effettuata a mezzo tessera in rapporto a 300 grammi di caffè crudo per persona; con la

nuova proposta la quota sarà di 200 grammi di crudo che corrispondono a circa 150 di cotto e quindi non credo si possa fare del contrabbando con un sì lieve quantitativo. La distribuzione dei generi e delle materie prime viene fatta dalla Giunta camerale che è composta, come sapete, dai rappresentanti di tutte le categorie, ivi comprese quelle dei lavoratori, coltivatori diretti e artigianali. Delibera, in questa materia, con la presenza del sindaco di Gorizia. Spontaneamente poi la Camera di commercio ha costituito il suo fianco un comitato consultivo, per queste faccende, del quale fanno parte, tra gli altri, il direttore superiore delle dogane di Gorizia, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico imposta di fabbricazione di Udine, i rappresentanti del comune e dei sindacati. Il controllo quindi è minuzioso.

Praticamente, la distribuzione delle materie prime alle ditte industriali assegnatarie viene fatta tramite un rappresentante dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale le conserva in un magazzino a spese delle ditte; queste ogni dieci-quindici giorni formulano i piani di lavoro; sulla base di questi piani il rappresentante dell'Ufficio tecnico mette a loro disposizione un adeguato quantitativo di materia prima che poi viene messa in lavorazione sotto la vigilanza della Guardia di finanza che staziona in permanenza negli stabilimenti industriali.

Onorevoli colleghi! Se mi è consentito ora di illustrare il mio emendamento, osservo che esso tende a delimitare esattamente le zone che beneficiano delle agevolazioni: quella cioè a beneficio pieno situata tra i due fiumi, Isonzo e Vipacco, e il confine di Stato; e quella a beneficio limitato, cioè la zona limitrofa alla prima. Questa seconda zona avrebbe, unicamente per quanto riguarda i generi alimentari, un trattamento pari a quello della prima zona, eccetto che per lo zucchero che, essendo in scarsa misura, sarà distribuito nella zona limitrofa solamente se eccedente i consumi della prima zona. Ciò vale anche per taluni altri prodotti, quale per esempio la benzina.

Onorevoli colleghi, il complesso delle provvidenze concesse alla provincia di Gorizia costituisce uno strumento che è stato messo nelle mani della camera di commercio locale, sotto il continuo controllo degli uffici governativi locali e degli organismi amministrativi e sindacali locali. Togliere queste provvidenze oggi significherebbe fare ritornare la zona goriziana alla situazione tragica del 1947, significherebbe far crollare tutto quanto faticosamente è stato costruito in questi anni, assu-

mendo una grave responsabilità non soltanto di carattere economico.

Ringrazio l'onorevole Berzanti per le parole di comprensione delle necessità della provincia di Gorizia, ho piena comprensione anch'io della difficile situazione della provincia di Udine. Tengo però a rilevare che il miglioramento della situazione goriziana va anche a beneficio della zona udinese perché Udine è il mercato principale di acquisto dei cittadini goriziani. E per ora non aggiungerò altro.

MARANGONE. Ricordo che rivolsi una interrogazione all'onorevole Andreotti sugli enti gestori e sulla situazione dei contingenti esponendo le lamentele dei cittadini goriziani.

La risposta del Ministro è stata che quest'anno si avrà una maggiore democratizzazione degli enti gestori della zona franca.

È una questione di fondo e ancora oggi richiamo l'attenzione del Ministro sulla necessità di una maggiore democratizzazione, di un maggiore controllo, per evitare che ci siano lamentele contro i privilegiati che ricevono generi contingentali mentre altre persone non trovano nulla.

Vorrei chiedere all'onorevole Baresi se nel suo emendamento è incluso o non il comune di Savogna, perché è un comune che si trova in una grave situazione tanto che non ha neppure i mezzi per pagare i propri dipendenti, per affrontare la normale amministrazione. Desidero rivolgere un'altra domanda all'onorevole Baresi, cioè sapere se Lucinico viene ad essere incluso nei benefici di largo consumo.

BARESI. Se verrà accettato il mio emendamento, Lucinico entrerà legalmente a far parte della zona limitrofa; Savogna conserverà l'attuale trattamento giuridico.

MARANGONE. In Senato si indicò chiaramente che questi benefici sarebbero estesi a Lucinico.

BARESI. Lucinico è compreso nella zona a beneficio limitato.

MARANGONE. Lucinico è compreso e non è escluso il comune di Savogna.

Dopo questi chiarimenti mi associo alle espressioni vibrante dell'onorevole Berzanti, perché noi ci troviamo in un'isola morta, in un'isola deserta. Mentre in certe zone d'Italia, considerate depresse, ci sono isole ad altissimo livello economico e sociale, invece il Friuli è quasi da considerarsi uniformemente una zona depressa e tuttavia provvidenze di carattere particolare più volte sollecitate stentano a venire. Speravamo che prima della chiusura della legislatura si fosse approvata la proposta di legge per la costituzione della regione, poiché andiamo sempre convincenti

docci che da soli ce la potremo fare, sempre nell'ambito della solidarietà nazionale, a risolvere i nostri notevoli problemi la cui gravità è difficile fare sentire al centro.

BELOTTI, *Relatore*. L'onorevole Angioy ha osservato che, nei confronti del provvedimento in esame, c'è stata una forte resistenza iniziale. Bisogna tenere ben chiaro che nessuno mai, dal Relatore ai colleghi intervenuti nella discussione, ha sollevato eccezioni nei confronti di Gorizia. Se c'erano delle perplessità, esse erano legate ad argomenti di carattere generale che rimangono tuttora validi e operanti; se è stata fatta una eccezione nei confronti di questo provvedimento, se lo si è potuto enucleare dalla fungaia di proposte concernenti le zone industriali, è perché presentava dei caratteri distintivi di peculiare importanza politica ed economico-sociale.

Comunque, rimangono fondate tutte le perplessità relative alla questione generale concernente le zone industriali.

Ho esaminato gli emendamenti proposti e debbo anzitutto osservare che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Schiratti non mi sembra ammissibile, per una ragione di logica legislativa e perché capovolgerebbe i presupposti del provvedimento.

A mio avviso, sarebbe più saggio farne oggetto di un ordine del giorno per chiedere al Governo di seguire da vicino, sul terreno concreto, l'applicazione del provvedimento in esame, e di mettere allo studio la possibilità di venire incontro in modo più organico e più completo alle reali necessità di Gorizia, senza peraltro trascurare le inevitabili ripercussioni che il provvedimento avrà nelle zone contermini. Questo è il destino di tutte le zone franche, come delle zone industriali in genere: si concedono dei privilegi a una determinata zona ma non si possono evitare i contraccolpi negativi sulle zone contermini.

Pertanto, pregherei i colleghi di considerare come non ammissibile l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Schiratti, pur ritenendo validi i voti precisati nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Berzanti.

L'onorevole Marzotto ha proposto di ridurre la durata della proroga al 31 dicembre 1961; non mi sembra che il suggerimento risolva le preoccupazioni da lui affacciate. L'emendamento presentato dall'onorevole Baresi, viene, inoltre, ad eliminare l'eccezione sollevata dall'onorevole Marzotto nei confronti del contingente del caffè, ridotto da 500 tonnellate a 370.

L'onorevole Marzotto faceva giustamente rilevare che, in effetti, nella proposta di legge

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

approvata dal Senato, detto contingente è limitato al comune di Gorizia e non esteso a tutta la provincia. Ma l'emendamento dell'onorevole Baresi estende il privilegio all'intero settore, eliminando le preoccupazioni dell'onorevole Marzotto. Quindi, anche sotto questo aspetto, si raccomanda la approvazione dell'emendamento Baresi.

In conclusione, propongo che la Commissione approvi l'emendamento Baresi, il quale estende le provvidenze previste per i generi di largo consumo alla zona limitrofa, senza per altro scalfire la portata dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948.

Mi riservo, quando verrà esaminato l'articolo 4, di proporre un emendamento aggiuntivo allo scopo di precisare meglio il punto primo del secondo comma, onde evitare equivoci interpretativi. È un emendamento che ha una portata puramente formale, suggerita da esigenze di chiarezza legislativa.

L'articolo 4, al primo punto del secondo comma, dice:

« Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito: 1°) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione, 2°) quintali 16.500 per l'utilizzo in lavorazioni industriali », e siccome l'emendamento dell'onorevole Baresi esclude il punto 6°) che riguarda lo zucchero, ne deriva che se il quantitativo disponibile di 26.500 quintali venisse effettivamente ripartito in tutta la zona, avremmo un quantitativo *pro capite* non sufficiente, mi pare consigliabile aggiungere a « quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione » le altre parole: « nei limiti territoriali stabiliti dall'articolo 1 della citata legge ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non ha presentato un disegno di legge di proroga della legge del 1948, perché erano già avanti al Parlamento due iniziative: una dell'onorevole Baresi e l'altra del senatore Rizzatti. Concorda però con la necessità della proroga perché le condizioni, vagliate obiettivamente nel 1948, anche se sono in parte migliorate, ritornerebbero certamente allo stato *quo ante* e forse peggiorerebbero se non ci fosse la proroga. La discussione, come si è svolta, ha molto agevolato l'esame del provvedimento. Quelle che erano importanti preoccupazioni delle zone vicine e in particolare della provincia di Udine, non hanno portato i rappresentanti di Udine a proporre soluzioni drastiche, però sono preoccupazioni che non possono essere da noi sottovalutate.

La legge del 1948 ha creato una situazione di difficoltà che ha frenato un possibile sviluppo ed ha portato qualche fastidio. È stato ricordato che, se manca l'atto costitutivo, però la regione Friuli-Venezia Giulia è fissata tra le regioni speciali. Si può essere contro l'istituto della regione, però tutti riconosciamo che con il rafforzamento delle regioni speciali molti problemi possono essere risolti. Se dovesse tardare questa costituzione della regione speciale, certamente bisognerebbe, a mio avviso, studiare — attraverso la strada indicata dall'onorevole Schiratti o altre — il problema perché, sotto il profilo della italianità, della difesa dell'italianità, abbiamo la necessità di legare le tre provincie di Gorizia, Udine e Venezia Giulia e non creare delle difficoltà proprio in quella provincia di Udine che deve essere la prima a sostenere la italianità delle altre due.

Bisogna evitare che la legge vada oltre le sue finalità, cioè bisogna evitare che essa possa danneggiare oltre quel minimo indispensabile l'attività delle provincie vicine. Questo è possibile farlo. Eventualmente, trovando altri sistemi di controllo, ma certamente non mi pare che potremmo, in questa sede, anticipare la discussione di un problema così importante qual'è quello della precostituzione della regione.

Pregherei l'onorevole Marzotto di non insistere per ridurre la proroga al 1961 sia perché l'emendamento dell'onorevole Baresi, accettato dal Governo, elimina degli inconvenienti, sia perché la soluzione definitiva va trovata nel quadro della regione speciale. Noi oggi possiamo dire che in quella soluzione saranno coordinati tutti i provvedimenti particolari, ma non possiamo dire questo sarà valido tre anni e non sarà valido per il termine fissato dal Senato. Una riduzione del termine forse significherebbe frenare le iniziative a Gorizia senza dare un effettivo beneficio alle altre zone.

Io pregherei la Commissione di approvare il testo del Senato con l'emendamento dell'onorevole Baresi. In questo modo noi tuteleremo un interesse che non può non essere tutelato, cioè di Gorizia e della provincia, e nello stesso tempo avremo preso atto e messo all'ordine del giorno il problema della sistemazione economica e tributaria della regione del Friuli-Venezia Giulia dando una legittima soddisfazione ai rappresentanti della provincia di Udine.

PRESIDENTE. All'articolo 1 c'è un emendamento dell'onorevole Ceccherini ma è stato ritirato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Abbiamo poi un emendamento dell'onorevole Marzotto.

MARZOTTO. La preoccupazione del Ministro e del Relatore — preoccupazione che condivido — è stata quella di studiare fin dall'inizio che la questione della zona franca di Gorizia non dovesse creare un precedente, nel senso che la posizione della IV Commissione di fronte al problema delle zone industriali rimanesse quella che era stata sancita.

L'emendamento da me proposto, di ridurre il termine al 1961, aveva lo scopo di non considerare il provvedimento come uno strumento permanente di sviluppo economico di una città: in linea generale non si può accettare che una specie di contrabbando legalizzato possa diventare uno strumento efficace e permanente di sviluppo economico. Ci sono altre norme che possono portare maggiore giovamento: infrastrutture della zona cantieristica di Monfalcone: il grande impianto idroelettrico proposto anni fa e per il quale forse, con pochissimo aggravio da parte dello Stato e con la risoluzione di una vecchia pendenza relativa ai danni di guerra, si potrebbe addivenire alla sua realizzazione con conseguente irrigazione di 25 mila o 30 mila ettari di terreno. Tali problemi bisogna affrontarli decisamente senza lasciarsi illudere che questo provvedimento sia la panacea per risolvere tutti i gravi problemi della zona. Per tutte queste ragioni, soltanto per queste ragioni, avevo presentato l'emendamento ritenendo di portare l'azione del Governo entro un limite di tempo ragionevole. Ma il Ministro ha detto, con chiare parole, che il Governo seguirà ugualmente il problema. Io vorrei che rimanesse qualche cosa di concreto e pregherei, quindi, il Ministro di volere accettare un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare, entro il 1961, uno schema di provvedimento organico.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto insiste nel suo emendamento?

MARZOTTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno più chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957 previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4

(È approvato).

ART. 2.

Le tabelle A e B previste dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono riservati esclusivamente ai consumi alimentari della popolazione del comune di Gorizia restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

1°) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione:

2°) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

Sul contingente di birra, la zona di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino — impianto di Gorizia — fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete nei metanodotti in corso di completamento ».

L'onorevole Baresi propone di sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della zona di cui all'articolo 1 e ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge citata ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

L'onorevole Belotti propone un emendamento aggiuntivo al punto primo del secondo comma dell'articolo 4, così formulato:

« Nei limiti territoriali stabiliti dall'articolo 1 della citata legge ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 secondo il testo proposto dall'onorevole Baresi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Belotti

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nella sua definitiva formulazione:

« I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'articolo 1 e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge citata.

Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

1°) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'articolo 1 della citata legge;

2°) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

Sul contingente di birra, la Zona di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino — impianto di Gorizia — fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento ».

Pongo in votazione la « Tabella dei contingenti agevolati »:

PRODOTTI	Contingenti annui
1. — Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	Tonn. 2.000
2. — Burro e grassi alimentari	» 600
3. — Olii di seme.	» 1.300
4. — Caffè	» 370
5. — Surrogati di caffè	» 150
6. — Zucchero	» 2.650
7. — Cacao	» 60
8. — Birra	Hl. 7.000
9. — Spiriti	Ha. 2.200
10. — Pepe	Tonn. 7
11. — Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.)	» 500
12. — Ghisa in pani	» 500
13. — Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio e zincato	» 2.200
14. — Tubi di ferro o di acciaio anche zincati	» 300
15. — Punte o chiodi	» 100
16. — Viterie e bullonerie	» 50
17. — Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi.	» 30
18. — Rame	» 30

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

PRODOTTI	Contingenti annui
19. — Bronzo e leghe varie	Tonn. 50
20. — Filo di rame nudo e rivestito	» 10
21. — Guarniture per scardassi	» 5
22. — Punte per pettinatrici di cotone	» 0,1
23. — Legname per costruzione e da lavoro	Mc. 25.000
24. — Legna da ardere	Tonn. 20.000
25. — Carbone vegetale	» 500
26. — Benzina.	» 3.000
27. — Acqua ragia	» 20
28. — Petrolio	» 600
29. — Gasolio	» 5.600
30. — Lubrificanti	» 200
31. — Unti da carro e per macchine	» 10
32. — Colofonia	» 50
33. — Olio di resina	» 100
34. — Gomma lacca	» 2
35. — Perossido di sodio	» 15
36. — Albumina	» 5
37. — Coloranti minerali	» 100
38. — Coloranti chimici	» 30
39. — Inchiostri tipografici.	» 2,3
40. — Vernici isolanti	» 0,6
41. — Colle, comprese quelle sintetiche	» 200
42. — Carta e cartoni	» 1.300
43. — Cellophan	» 20
44. — Fecole di patate	» 570
45. — Manicotti in gomma per bussolerings e banchi di filatura	» 0,8
46. — Tubi di cartoni per filatura.	» 50
47. — Tubetti di acciaio per macchine per tingere	» 0,4
48. — Solfato di magnesio	» 20
49. — Anelli per filatoi e tornitoidi	» 1
50. — Maglie e lame per licci di telai	» 1,8
51. — Acciai stampati e forgiati greggi	» 25
52. — Residui densi di olio combustibile.	» 15.000

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Berzanti e Driussi:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

in considerazione dell'estrema depressione economica in cui versa attualmente il Friuli,

invita il Governo

a presentare al Parlamento, in tempo per essere approvato nella corrente legislatura un disegno di legge con cui si provveda ad estendere al Friuli le agevolazioni e le esenzioni fiscali, già accordate per lo sviluppo industriale, alle analoghe zone depresse del Mezzogiorno e delle isole »

(È approvato).

Mi è ora pervenuto un altro ordine del giorno a firma degli onorevoli Berzanti e Driussi, che ora leggo:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare la proposta di legge del senatore Rizzatti, avente per oggetto la modificazione e la proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la zona di Gorizia; preoccupata di evitare che le agevolazioni, previste in detta legge a favore di Gorizia, possano tuttavia arrecare nocimento alle industrie concorrenti del restante territorio italiano ed in particolare a quello della limitrofa provincia di Udine, già sensibilmente colpita,

invita il Governo

a voler curare che, in sede di applicazione della legge in esame, abbiano ad essere ricon-

fermate e fatte tassativamente osservare le norme, già a suo tempo emanate dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — con nota n. 9593 del 25 luglio 1949, relativamente ai criteri di ripartizione nel tempo e nelle varie località del territorio italiano dei prodotti fabbricati in particolare:

a) che, quando detti prodotti e materie prime già esistono a convenienti condizioni ed in quantità sufficienti sul mercato della produzione nazionale, se ne eviti l'importazione in Gorizia dall'estero,

b) che detti prodotti vengano contrassegnati con un marchio progressivamente numerato, onde sia agevole il controllare che la loro distribuzione venga effettuata in conformità alle norme di cui sopra,

c) che venga tolta alle fabbriche di liquori della zona di Gorizia l'attuale imposizione di consumare alcole a tassa piena in pari quantità di quella agevolata, perché ovviamente ciò comporta un raddoppio della produzione e quindi una maggiore spinta concorrenziale;

d) che nel Comitato consultivo per la zona franca di Gorizia sia rappresentata anche la Camera di commercio di Udine ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Marzotto:

« La IV Commissione Finanze e tesoro, riconoscendo la vitale necessità della proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, rileva tuttavia il carattere precario e di emergenza di tale provvedimento.

Ai fini di assicurare un efficiente risanamento e una decisiva spinta all'economia non soltanto della città ma anche della provincia di Gorizia,

invita il Governo

a presentare entro il 31 dicembre 1961 un piano organico che riguardi tutta la provincia di Gorizia e che contempri lavori nelle infrastrutture economiche, compresi gli sfruttamenti idrici, le opere di irrigazione e l'ampliamento e il rammodernamento degli impianti di Monfalcone ».

(È approvato).

BERZANTI. Insisto nell'invitare il Governo a presentare in Parlamento, per essere approvato entro la fine della corrente legislatura, un disegno di legge, con cui si provveda ad

estendere al Friuli le agevolazioni e le esenzioni fiscali, già approvate per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle isole, ed a voler curare che, nella applicazione della legge in esame, siano tassativamente osservate le norme emanate dal Ministero delle finanze, relative ai criteri di ripartizione nel tempo e nelle varie località del territorio italiano di prodotti fabbricati nella zona di Gorizia con materie prime agevolate ed eccedenti il fabbisogno locale.

Se questo non dovesse avvenire, la situazione di Udine diverrebbe insostenibile. Con tali considerazioni raccomando vivamente che tempestive e provvide norme siano emanate per la provincia di Udine.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Nello spirito delle mie precedenti dichiarazioni, credo che le proposte avanzate dall'onorevole Berzanti, trovino un'assicurazione nel fatto, che anche la situazione della provincia di Udine, sarà, come è nelle nostre intenzioni, tenuta presente. Sono del parere che con la istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, molti problemi potranno essere risolti. Concordo, sostanzialmente, con le opinioni espresse dai vari interlocutori, di non creare delle difficoltà per la provincia di Udine, le cui benemeritenze ed i cui meriti non possono essere disconosciuti.

Con questo spirito e con tali assicurazioni, sono del parere che l'approvazione del provvedimento apporterà notevoli benefici alla zona di Gorizia senza che siano trascurate le giuste aspirazioni delle zone contermini.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta delle proposte di legge

COLITTO: « Disposizioni in favore degli ufficiali della guardia di finanza che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria » (2063).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Senatore RIZZATTI: « Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia » (3061):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo » (3194):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti, dall'essere la città di Roma sede della capitale della Repubblica » (3227):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (3213).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Bettoli, Baresi, Facchin, Ferreri Pietro, Geremia, Ghislandi, Guarento, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Marangone, Martinelli, Marzotto, Merizzi, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zupante.

Sono in congedo:

Carcattera, Schiratti e Tosi.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI